Da: NewsletterHermes@inps.it [mailto:NewsletterHermes@inps.it]
Inviato: lunedì 27 febbraio 2017 07:56
A: Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino
Oggetto: News letter Hermes

Inviamo gli ultimi Messaggi Hermes pubblicati sul sito www.INPS.it > Informazioni > INPS comunica > normativa INPS: circolari e messaggi

Messaggio numero 738 del 20-02-2017

Obbligo dell'utilizzo del ticket per le domande di integrazione salariale straordinaria

Circolare numero 36 del 21-02-2017

Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell'assegno ordinario e dell'assegno emergenziale per il Fondo del Credito, dell'assegno emergenziale per il Fondo del credito cooperativo, dell'indennità di disoccupazione NASpI, dell'indennità di disoccupazione agricola e dell'assegno per le attività socialmente utili relativi all'anno 2017. Precisazioni sull'indennità di mobilità ordinaria e i trattamenti di disoccupazione speciale edile.

Circolare numero 35 del 21-02-2017

Convenzione tra l'INPS e la Federazione Nazionale Autonoma Lavoratori (FNAL) per la riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, ai sensi dell'art.11 della legge 12 marzo 1968, n.334. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti.

Circolare numero 34 del 21-02-2017

Convenzione tra l'INPS e la Confederazione Indipendente Sindacati Europei (CSE) per la riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, ai sensi dell'art.11 della legge 12 marzo 1968, n.334. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti

Circolare numero 33 del 21-02-2017

Convenzione tra l'INPS e la Confederazione Indipendente Sindacati Europei (CSE) per la riscossione dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (P.C.C.F.), ai sensi dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1968,

n.334. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti.

Circolare numero 32 del 21-02-2017

Convenzione tra l'INPS e la Confsal Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Stranieri (CONFSAL F.I.S.A.L.S.) per la riscossione dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (P.C.C.F.), ai sensi dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n.334. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti

Messaggio numero 767 del 21-02-2017

Sospensione delle ritenute IRPEF a seguito degli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 – Decreto legge 17 ottobre 2016 n.189, convertito nella legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dal decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8

Circolare numero 37 del 22-02-2017

Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica. Aggiornamento del contributo a carico degli iscritti.

Messaggio numero 794 del 23-02-2017

Presentazione delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti entro il 1° marzo ed il 1° maggio 2017 per i lavoratori che maturano i requisiti agevolati per l'accesso al trattamento pensionistico rispettivamente entro il 31 dicembre 2017 e dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018. Decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Messaggio numero 828 del 24-02-2017

nascite e adozioni/affidamenti avvenuti nell'anno solare 2017 - proroga del congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti di cui all'art.4, comma 24, lettera a) della legge 92/2012.

Messaggio numero 825 del 24-02-2017

Chiarimenti su circolare n. 29 del 7 febbraio 2017

Messaggio numero 824 del 24-02-2017

Art. 6 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. Rilevanza della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ai fini dell'attestazione della regolarità contributiva di cui al decreto interministeriale 30 gennaio 2015 emanato in attuazione dell'art. 4 del decreto legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014 n. 78.

Messaggio numero 804 del 23-02-2017

Messaggio Hermes n. 457 del 30 gennaio 2017 – Assegnazione dirigenti.

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione centrale Organizzazione e sistemi informativi
Direzione centrale Entrate e Recupero crediti
Direrzione Centrale Ammortizzatori sociali

Roma, 20-02-2017

Messaggio n. 738

OGGETTO: **Obbligo dell'utilizzo del ticket per le domande di integrazione salariale straordinaria**

Con riferimento alla circolare n. 9 del 19/01/2017, paragrafo 7.3, si avvisa che a partire dal 01/03/2017 il Sistema di Gestione della Cassa Integrazione Guadagni con ticket sarà esteso alle domande di CIG Straordinaria.

Pertanto, a seguito dei decreti ministeriali di concessione, per tutte le istanze di CIGS che le Aziende presenteranno all'Inps mediante MOD cod. SR40 (IG15) a partire dalla predetta data del 01/03/2017 e con decorrenza non antecedente alla stessa, sarà obbligatorio associare un ticket Uniemens.

Sarà inoltre obbligatoria l'esposizione con ticket su UNIEMENS anche degli eventi CIGS per periodi dal 1.3.2017 richiesti al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ma non ancora concessi tramite decreto ministeriale.

A tale scopo per tutte le aziende è disponibile, sull' applicazione *on line* per l'invio delle domande compilate con *Digiweb*, la nuova funzione ***"TICKET"*** dalla quale sarà possibile creare il *ticket* (in alternativa alla generazione direttamente su Uniemens) ed associarlo ad una domanda di CIG Straordinaria già inviata (MOD cod. SR40 - IG15).

Il procedimento presenterà una diversa modalità operativa rispetto alla CIG Ordinaria: infatti, mentre nella CIG Ordinaria l'associazione del ticket è contestuale all'invio della domanda, sulla

CIG Straordinaria gli utenti dovranno prima inviare la domanda con le modalità tradizionali e successivamente creare ed associare il *ticket*. Il suddetto *ticket* deve essere utilizzato anche sugli Uniemens per contrassegnare gli eventi di CIG Straordinaria.

Le Sedi non potranno prendere in carico le domande di CIG Straordinaria fino a quando l'azienda o il consulente non avranno provveduto ad effettuare l'associazione del ticket.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direrzione Centrale Ammortizzatori sociali

Roma, 21/02/2017

Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici

Circolare n. 36

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali

OGGETTO: **Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell'assegno ordinario e dell'assegno emergenziale per il Fondo del Credito, dell'assegno emergenziale per il Fondo del credito cooperativo, dell'indennità di disoccupazione NASpI, dell'indennità di disoccupazione agricola e dell'assegno per le attività socialmente utili relativi all'anno 2017.**
Precisazioni sull'indennità di mobilità ordinaria e i trattamenti di disoccupazione speciale edile.

SOMMARIO: *Si riporta la misura, in vigore dal 1° gennaio 2017, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell'assegno ordinario e dell'assegno emergenziale per il Fondo del Credito, dell'assegno emergenziale per il Fondo del Credito Cooperativo, dell'indennità di disoccupazione NASpI,*

dell'indennità di disoccupazione agricola– nonché la misura dell'importo mensile dell'assegno per le attività socialmente utili.
Si forniscono, inoltre, precisazioni sull'indennità di mobilità ordinaria e i trattamenti di disoccupazione speciale edile.

1. Premessa.

L'art. 3, comma 6, del Decreto Legislativo n. 148/15 prevede che, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a decorrere dall'anno 2016, gli importi del trattamento di cui alle lettere a) e b) dell'art.3, comma 5, del decreto sopra citato (c.d. "tetti" dei trattamenti di integrazione salariale),nonché la retribuzione mensile di riferimento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, da prendere a riferimento quale soglia per l'applicazione del massimale più alto – siano aumentati nella misura del 100 per cento dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
L'art. 1, comma 287, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 precisa che "Con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente non può risultare inferiore a zero".
In applicazione di quanto previsto dal comma 287 sopra richiamato, anche l'aggiornamento degli importi massimi delle prestazioni a sostegno del reddito per il 2017 è stato effettuato sulla base degli importi massimi dell'anno precedente, ossia sulla base dei valori indicati per l'anno 2016.

2. Trattamenti di integrazione salariale

Si riportano gli importi massimi mensili – già indicati nella circolare n. 48 del 14/3/2016 - dei trattamenti di integrazione salariale di cui al citato art. 3, comma 5, del decreto legislativo n. 148/15, la retribuzione lorda mensile, maggiorata dei ratei relativi alle mensilità aggiuntive, oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto.

Gli importi sono indicati, rispettivamente, al lordo ed al netto della riduzione prevista dall'art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84 per cento:

Trattamenti di integrazione salariale			
Retribuzione (euro)	Tetto	Importo lordo (euro)	Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a **2.102,24**	Basso	**971,71**	**914,96**
Superiore a **2.102,24**	Alto	**1.167,91**	**1.099,70**

Si sottolinea inoltre che, in base al combinato disposto dell'art. 3 e del comma 1, lett. I e M, dell'art. 46 (abrogazione art. 1 L. 863/84 e art. 13 L. 223/91), per le integrazioni salariali relative a contratti di solidarietà, il trattamento ammonterà all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate con il limite dei massimali che, quindi, si applicheranno anche ai trattamenti relativi ai contratti di solidarietà sottoposti alla nuova disciplina del D.Lgs. n. 148/2015.

Detti importi massimi devono essere incrementati, in relazione a quanto disposto dall'art. 2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella misura ulteriore del 20 per cento per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo **per intemperie stagionali**.

Trattamenti di integrazione salariale - settore edile (intemperie stagionali)			
Retribuzione (euro)	Tetto	Importo lordo (euro)	Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a **2.102,24**	Basso	**1.166,05**	**1.097,95**
Superiore a **2.102,24**	Alto	**1.401,49**	**1.319,64**

La previsione degli importi massimi delle prestazioni, di cui all'art.3 comma 5, del Decreto Legislativo n. 148/15, non si applica ai trattamenti concessi per le intemperie stagionali nel settore agricolo, stante quanto disposto dall'art. 18, comma 2, del già richiamato Decreto Legislativo.

3. Fondo credito

a) Assegno ordinario

Si riportano i massimali mensili previsti dall'art. 10, co.2 del D.I. n. 83486/2014, per l'assegno ordinario, aggiornati per l'anno 2017 nonché le retribuzioni mensili di riferimento per l'applicazione degli stessi:

Massimali assegno ordinario	
Retribuzione mensile lorda (euro)	Massimale (euro)
Inferiore a **2.126,33**	**1.154,85**
Compresa tra **2.126,33 – 3.361,21**	**1.331,11**
Superiore a **3.361,21**	**1.681,62**

b) Assegno emergenziale

Si riportano i massimali mensili, previsti dall'art 12, co 3 del D.I. n. 83486/2014, per l'assegno emergenziale aggiornati per l'anno 2017, nonché le retribuzioni mensili di riferimento per l'applicazione degli stessi.
L'importo indicato in prima fascia, calcolato sull'80 per cento della retribuzione lorda mensile, è indicato al lordo e al netto della riduzione prevista dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84 per cento. Stante il disposto normativo di cui all'art. 12, comma 3, lett. a), tale riduzione è comunque applicabile esclusivamente nell'eventualità in cui la prestazione in pagamento risulti pari o superiore all'80 per cento della retribuzione teorica indicata dall'azienda nel flusso Uniemens:

Massimali assegno emergenziale		
Retribuzione tabellare annua lorda (euro)	Importo al lordo della riduzione 5,84 (art. 26, L. 41/1986) (euro)	Importo al netto della riduzione 5,84 (art. 26, L. 41/1986) (euro)
Inferiore a **40.720,45**	**2.378,58**	**2.239,67**
Compresa tra **40.720,45 – 53.578,73**	**2.679,45**	
Superiore a **53.578,73**	**3.750,21**	

4. Fondo credito cooperativo

a) Assegno emergenziale

Si riportano i massimali mensili previsti all'art 12, co 3 del D.I. n. 82761/2014, per l'assegno emergenziale aggiornati per l'anno 2017, nonché le retribuzioni mensili di riferimento per l'applicazione degli stessi.
L'importo indicato in prima fascia, calcolato sull'80 per cento della retribuzione lorda mensile, è indicato al lordo e al netto della riduzione prevista dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84 per cento. Tale riduzione è comunque applicabile esclusivamente nell'eventualità in cui la prestazione in pagamento risulti pari o superiore all'80 per cento della retribuzione teorica indicata dall'azienda nel flusso Uniemens:

Massimali assegno emergenziale Fondo del credito cooperativo		
Retribuzione tabellare annua lorda (euro)	Importo al lordo della riduzione 5,84 (art. 26, L. 41/1986) (euro)	Importo al netto della riduzione 5,84 (art. 26, L. 41/1986) (euro)
Inferiore a **38.494,84**	**2.281,32**	**2.148,09**
Quota compresa tra **38.494,84 – 53.690,17**	**3.068,44**	
Quota superiore a **53.690,17**	**3.568,87**	

5. Indennità di disoccupazione NASpI

Non essendo intervenute modifiche normative, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 94 del 12/05/2015, ad euro **1.195** per il 2017.
Analogamente, l'importo massimo mensile di detta indennità, per la quale non opera la riduzione di cui all'art. 26 della legge n. 41 del 1986, non può in ogni caso superare, per il 2017, euro **1.300**.

6. Indennità di disoccupazione agricola

Per quanto riguarda l'indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali, da liquidare nell'anno 2017 con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell'anno 2016, trovano applicazione, in ossequio al principio della competenza, gli importi massimi stabiliti per tale ultimo anno.

Pertanto tali importi sono pari a quelli indicati nella circolare n. 48 del 14 marzo 2016 con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale, vale a dire ad euro **1.167,91** (per ciò che riguarda il massimale più alto) e ad euro **971,71** (quanto al massimale più basso).

7. Assegno per attività socialmente utili

L'importo mensile dell'assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili è pari, dal 1° gennaio 2017, ad euro **580,14.** Anche a tale prestazione non si applica la riduzione di cui all'art. 26 della legge n. 41/86.

8. Precisazioni sull'indennità di mobilità ordinaria.

Si ricorda che l'articolo 2, comma 71 della legge 28 giugno 2012 n. 92 ha disposto l'abrogazione, a decorrere dal 1 gennaio 2017, degli articoli da 6 a 9 della legge 23 luglio 1991 n. 223 che disciplinano la lista di mobilità, l'indennità di mobilità, il collocamento dei lavoratori in mobilità e la cancellazione del lavoratore dalle liste di mobilità.
Di conseguenza, i lavoratori oggetto di licenziamento collettivo licenziati a far data dal 31 dicembre 2016 non potranno più essere collocati in mobilità ordinaria, in quanto l'iscrizione nelle liste decorre dall' 1 gennaio 2017, giorno successivo alla data di licenziamento.
Le procedure informatiche sono state aggiornate al fine di inibire la presentazione di domande telematiche con data di licenziamento successiva al 30 dicembre 2016.

9. Precisazioni sui trattamenti speciali di disoccupazione per l'edilizia

Si premette che il trattamento speciale di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994 n. 451, è stato abrogato con decorrenza dal 1 gennaio 2017, ai sensi dell'articolo 2, comma 71, lettera f) della legge 28 giugno 2012 n. 92. Lo stesso art. 2 comma 71 ha disposto, alla lettera g), l'abrogazione, dal 1 gennaio 2017, del trattamento speciale dell'edilizia di cui agli articoli da 9 a 19 della legge 6 agosto 1975, n. 427. Infine, l'art. 2, comma 71, lett. c) della legge 28 giugno 2012 n. 92, ha abrogato il trattamento speciale per l'edilizia ex articolo 11, comma 2 della legge n. 223 del 1991.
Le procedure informatiche sono state aggiornate al fine di inibire la presentazione di domande telematiche con data di licenziamento successiva al 30 dicembre 2016.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali

Roma, 21/02/2017

Circolare n. 35

Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali

Allegati n.2

OGGETTO: **Convenzione tra l'INPS e la Federazione Nazionale Autonoma Lavoratori (FNAL) per la riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, ai sensi dell'art.11 della legge 12 marzo 1968, n.334. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti.**

SOMMARIO: *Disposizioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento all'a Federazione Nazionale Autonoma Lavoratori (FNAL) dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti.*

In data 11 gennaio 2017 tra l'INPS e la Federazione Nazionale Autonoma Lavoratori (FNAL) è stata stipulata una convenzione (all. n. 1), ai sensi di quanto stabilito dall' art. 11 della legge 12 marzo 1968 n. 334, approvata con determinazione presidenziale n. 181/2015, per la riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti.

Si illustrano, di seguito, i punti salienti relativi all'applicazione della convenzione.

Modalità di riscossione

La riscossione del contributo sarà effettuata congiuntamente alla riscossione dei contributi obbligatori con le modalità previste per gli stessi. Sull'avviso di pagamento, inviato ai contribuenti, l'Istituto indicherà l'importo della quota associativa e l'Associazione destinataria della stessa.

La circostanza che l'esazione del contributo avvenga congiuntamente a quella dei contributi obbligatori, non altera la natura volontaria del contributo associativo ed è pertanto escluso per l'Istituto qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo stesso.

Gestione delle deleghe alla riscossione della quota associativa

L'Associazione sotto la propria responsabilità, invierà all'INPS Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici via Internet, tramite il portale "Servizi per l'agricoltura – gestione deleghe sindacali", i dati identificativi degli associati per i quali, in base alle deleghe ricevute, chiede la riscossione del contributo associativo, nonché i nominativi di coloro che hanno revocato l'adesione o hanno dichiarato di non voler pagare più la quota associativa.
L'Associazione, contemporaneamente all'inserimento dei dati dei propri associati nel portale a loro disposizione, dovrà far pervenire alla Struttura INPS competente per territorio, le corrispondenti deleghe cartacee alla riscossione delle quote associative con allegata copia del documento d'identità, sottoscritte dagli associati secondo il fac-simile concordato con l'INPS.
Le Strutture INPS competenti per territorio, provvederanno alla validazione delle deleghe acquisite dalle Associazioni tramite il suddetto portale, mediante riscontro con le deleghe cartacee ricevute.
Qualora pervengano all'INPS due o più deleghe da parte dello stesso soggetto, in favore di Associazioni sindacali diverse, è considerata produttiva di effetti la prima delega pervenuta all'ufficio dell'INPS territorialmente competente, a meno che la delega successivamente pervenuta non contenga la revoca espressa di quella precedentemente acquisita.

Revoca della delega alla riscossione della quota associativa

Le Parti riconoscono che il rapporto di associazione intercorre esclusivamente tra l'associato e l'Associazione; conseguentemente, ogni eventuale comunicazione dell'associato attinente a detto rapporto deve essere inoltrata all'Associazione competente.
Nel caso in cui l'INPS riceva comunicazione direttamente dall'associato della sua volontà di

revocare la delega per la riscossione della quota associativa, l'INPS, procederà all'acquisizione della revoca stessa.

Costi

I costi individuati dall'Istituto per il servizio di riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti sono stati attualizzati, con Determinazione presidenziale n. 48 del 23 dicembre 2014 .
Per la convenzione di cui trattasi sono previsti i seguenti importi:

- Gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line (una tantum annuale) € 2,20
- Gestione revoca deleghe sindacali € 1,99
- Gestione singolo modello F24 € 0,17

La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione scritta, a seguito della quale l'Associazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla stessa comunicazione.

Clausola di salvaguardia

L'INPS si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità comunque derivante dall'applicazione della presente convenzione e, in particolare, in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della presente convenzione da creditori dell'Associazione stipulante o di strutture associate alla stessa, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della presente convenzione.

Nelle ipotesi di controversie riguardanti l'effettivo e valido rilascio della delega, l'Associazione, che risulti soccombente nel giudizio eventualmente instauratosi, dovrà rimborsare all'interessato la ritenuta operata.

L'Associazione sindacale stipulante inoltre si impegna, in caso di controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati e l'associazione alla quale essi sono iscritti, a ristorare l'INPS per le spese sostenute, a semplice presentazione di nota specifica.

L'INPS si riserva la facoltà di sospendere l'efficacia del presente negozio giuridico ove sorgano contestazioni: sull'uso della denominazione, dell'acronimo, del logo dell'Associazione sindacale; sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari, nonché a seguito della perdita da parte dell'Associazione sottoscrivente dei requisiti prescritti *ex lege* per accedere alla stipula della convenzione.
L'Istituto si riserva, comunque, la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell'Istituto da parte dell'Associazione.

Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

Le Parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.

Durata e recesso

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione. L' Associazione dovrà far pervenire all'Istituto la richiesta di rinnovo, almeno sei mesi prima della scadenza, a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) ovvero a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In mancanza di richiesta, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace alla data di scadenza di cui al primo comma, senza la necessità di ulteriori atti o comunicazioni.

È fatta, comunque, salva la facoltà di recesso a favore di ciascuna delle Parti, da esercitarsi con apposita comunicazione scritta da far pervenire all'altra a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo posta elettronica certificata.

L'associazione si impegna a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall'Istituto, ogni variazione relativa alle proprie generalità di identificazione e i poteri di rappresentanza, indicati nella presente convenzione, nonché a produrre l'eventuale documentazione a supporto.

Si comunica che la sede della Federazione Nazionale Autonoma Lavoratori (FNAL) è in Alpignano (TO) – Via Enrico Toti n. 3 -10091

Istruzioni contabili

Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute per i contributi associativi di che trattasi, effettuate per conto della Federazione Nazionale Autonoma Lavoratori (FNAL), si istituisce il seguente conto:

GPN25183 – Contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, riscossi per conto della Federazione Nazionale Autonoma Lavoratori (FNAL).
In questa occasione si istituiscono anche i conti che verranno utilizzati dalla Direzione Generale per completare le operazioni contabili, come di seguito indicati:

GPN35183 – Accreditamento di contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, riscossi per conto della Federazione Nazionale Autonoma Lavoratori (FNAL)
GPN11183 – Debito v/Federazione Nazionale Autonoma Lavoratori (FNAL) per contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti riscossi per suo conto.

Gli adempimenti relativi alla tenuta e alla definizione dei rapporti finanziari con la Federazione

Nazionale Autonoma Lavoratori (FNAL), saranno curati direttamente dalla Sede centrale – Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali.

Nell'allegato n.2 è riportata la variazione al piano dei conti.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele

Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1
Allegato N.2

Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli.

CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS) E LA FEDERAZIONE NAZIONALE AUTONOMA LAVORATORI (FNAL) PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI E DEI COLTIVATORI DIRETTI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 12 MARZO 1968, n. 334.

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

- l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito "INPS") con sede in Roma, via Ciro il grande n. 21, 00144, codice fiscale 80078750587, nella persona del Direttore centrale Organizzazione, Dr.ssa Cristina Deidda, giusta determinazione presidenziale n. 181/2015;

E

- La Federazione Nazionale Autonoma Lavoratori (FNAL) con sede in Alpignano (TO), via E. Toti n. 3, codice fiscale 95627780018, rappresentato dal Segretario Generale e Legale rappresentante Sig. Mario Giuliano Maresca, nato a [illegible] il [illegible] codice fiscale [illegible]

(in appresso indicata anche come "Associazione" o "Associazione sindacale");

PREMESSO

- che, ai sensi dell'art. 11 comma 1 della legge 12 marzo 1968 n. 334, il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale può autorizzare il Servizio per i Contributi Agricoli Unificati (SCAU) - oggi l'INPS in forza dell'art. 19 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 - alla riscossione, per conto delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'agricoltura a carattere nazionale, dei contributi associativi alle stesse dovuti dagli iscritti;
- che, ai sensi dell'art. 11 comma 2 della legge 12 marzo 1968 n. 334, i rapporti tra l'Istituto e le organizzazioni sindacali saranno regolati da convenzioni, da sottoporre all'approvazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
-

VISTI

- la determinazione presidenziale dell'INPS n. 181 in data 22 dicembre 2015;
- il provvedimento con cui il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ha approvato il testo convenzionale allegato alla determinazione presidenziale dell'INPS n. 1590 in data 8 febbraio 2016;

- l'articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n.334;
- il D.Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997, in materia di riscossione unificata di tributi e contributi;
- il decreto interministeriale 30 gennaio 2015 emanato in attuazione dell'art. 4, *rubricato* «Semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva», del D.L. 20 marzo 2014 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014 n. 78;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in materia di protezione dei dati personali;
- la nota prot. 21024 in data 15 novembre 2016 con la quale il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha attestato la natura dell'Associazione sindacale di cui sopra, quale Associazione sindacale a carattere nazionale;
- la nota prot. 15514 in data 05 dicembre 2016 con la quale il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha autorizzato l'Istituto ad assumere il servizio di esazione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti;

CONSIDERATO

- che il servizio di esazione di cui sopra non interferisce con le attività istituzionali dell'Istituto;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1
Oggetto

Ai sensi dell'art. 11 della legge 12 marzo 1968 n. 334, l'Associazione affida all'INPS la riscossione dei contributi associativi che gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti iscritti all'Associazione medesima sono tenuti a versare. Detta esazione si riferisce agli associati per i quali sussiste l'obbligo delle assicurazioni I.V.S..

ARTICOLO 2
Modalità di riscossione

La riscossione del contributo associativo di cui al precedente ARTICOLO 1, sarà effettuata dall'INPS, unitamente alla riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge, con le procedure previste per questi ultimi.

A tal fine, sull'avviso di pagamento dei contributi che l'Istituto rende disponibile ai contribuenti, sarà opportunamente evidenziato l'importo della quota associativa e l'Associazione destinataria della stessa.

Tali dati saranno consultabili dal contribuente nel Cassetto previdenziale Autonomi Agricoli.

E' escluso per l'INPS qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo stesso.

ARTICOLO 3
Determinazione della quota del contributo associativo

La quota del contributo associativo di cui all'ARTICOLO 1 della presente convenzione è stabilito dall'Associazione in misura fissa o percentuale e differenziata a livello territoriale e/o aziendale, previa notifica all'Istituto.
Le successive variazioni della quota di cui al precedente comma avranno efficacia, previa notifica all'Istituto, dalla prima tariffazione utile alla data di ricezione della stessa.

ARTICOLO 4
Gestione delle deleghe alla riscossione della quota associativa

L'identificazione degli associati, di cui all'ARTICOLO 1 della presente convenzione, avverrà con le seguenti modalità.

L'Associazione sotto la propria responsabilità, invierà all'INPS via Internet, tramite il portale "Servizi per l'Agricoltura - gestione deleghe sindacali", i dati identificativi degli associati per i quali chiede la riscossione delle quote.

Questi dovranno contenere l'identificazione della Struttura INPS competente per territorio, del Comune sede dell'impresa, nonché:

- indirizzo e CAP della sede dell'impresa;
- codice fiscale e partita I.V.A;
- denominazione completa dell'impresa e del suo titolare;
- codice INPS d'impresa, salvo che per le nuove iscrizioni;
- ogni altro elemento ritenuto essenziale di comune accordo tra le parti.

L'Associazione, contemporaneamente all'inserimento dei dati dei propri associati nel portale a loro disposizione, dovrà far pervenire alla Struttura INPS competente per territorio, le corrispondenti deleghe cartacee alla riscossione delle quote associative con allegata copia del documento d'identità, sottoscritte dagli associati secondo un fac-simile concordato con l'INPS.

Le Strutture INPS competenti per territorio, provvederanno alla validazione delle deleghe acquisite dalle Associazioni tramite il suddetto portale, mediante riscontro con le deleghe cartacee ricevute.

Nell'ipotesi in cui pervengano all'INPS due o più deleghe da parte dello stesso soggetto, in favore di Associazioni sindacali diverse, è considerata produttiva di effetti la prima delega pervenuta all'ufficio dell'INPS territorialmente competente, a meno che la delega successivamente pervenuta non contenga la revoca espressa di quella precedentemente acquisita.

L'INPS non assume responsabilità alcuna per tutti i casi in cui le "deleghe telematiche", di cui ai precedenti commi, non trovino corrispondenza con i dati dei propri archivi.

La delega produrrà effetti per l'INPS dalla prima tariffazione utile dalla data di ricezione della stessa.

ARTICOLO 5
Revoca della delega alla riscossione della quota associativa

Le Parti riconoscono che il rapporto di Associazione intercorre esclusivamente tra l'associato e l'Associazione; conseguentemente, ogni eventuale comunicazione dell'associato attinente a detto rapporto deve essere inoltrata all'Associazione competente.

L'Associazione, con le modalità disciplinate dal precedente articolo 4, dovrà notificare alle Strutture INPS anche le revoche delle deleghe alla riscossione della quota associativa.

Nel caso in cui l'INPS riceva comunicazione direttamente dal singolo associato della sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, l'INPS, procederà all'acquisizione della revoca stessa e contestualmente ne darà comunicazione all'Associazione interessata a mezzo posta elettronica certificata. La revoca sarà efficace dalla prima tariffazione utile, in assenza di nuova delega.

ARTICOLO 6
Modalità di versamento delle quote associative

L'INPS– Direzione Generale corrisponderà all'associazione l'ammontare delle quote associative riscosse al netto del rimborso spese, degli oneri fiscali, ove dovute all'Istituto entro le seguenti date: 31 gennaio, 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre.

I pagamenti sono effettuati, previa verifica del requisito di regolarità contributiva, sull'IBAN relativo al conto corrente intestato all'Associazione. In caso di assenza di regolarità contributiva, saranno trattenuti dall'Istituto gli importi a debito.

Contestualmente, l'INPS fornirà all'associazione, su supporto telematico, l'elenco degli associati cui si riferiscono gli importi riscossi nel periodo.
In occasione della definizione dei rapporti finanziari l'INPS trasmetterà un apposito rendiconto riepilogativo dal quale risulteranno i seguenti dati:

- l'ammontare delle quote associative riscosse distinte per emissione contributiva di riferimento;
- l'ammontare del rimborso spese, secondo la tariffazione di cui al successivo articolo, e degli oneri fiscali, ivi inclusi quelli relativi alla stipula della presente convenzione;
- l'ammontare delle somme nette corrisposte nell'esercizio precedente.

Contemporaneamente all'invio di detto rendiconto, l'INPS provvederà a trattenere le somme relative alle spese per nuove deleghe, revoche e cancellazioni.

ARTICOLO 7
Costi

L'Associazione si impegna a corrispondere all'Istituto le spese affrontate per l'espletamento del servizio di riscossione.

Per il servizio di riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti di cui alla presente convenzione, gli importi sono stati stabiliti per l'anno 2015 con Determinazione commissariale n. 48 in data 23 dicembre 2014, sulla base delle risultanze della contabilità analitica per l'esercizio 2014.

Per la convenzione di cui trattasi sono previsti i seguenti importi:

- Gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line (una tantum annuale)	€ 2,20
- Gestione revoca deleghe sindacali	€ 1,99
- Gestione singolo modello F24	€ 0,17

La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione scritta, a seguito della quale l'Associazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla stessa comunicazione.

L'Associazione si impegna ad accettare, senza riserva, le decisioni di cui ai precedenti commi del presente articolo.

ARTICOLO 8
Clausola di salvaguardia

L'INPS è esonerato – e l'Associazione lo riconosce esplicitamente - da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi comunque derivante dall'applicazione della presente convenzione e in particolare verso gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti aderenti all'Associazione, anche nel caso di contestazione della loro inclusione nei flussi telematici di cui all'ARTICOLO 4. In specie, l'Istituto si intende sollevato da ogni

e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi, eseguito da creditori dell'Associazione stipulante, sulle somme oggetto della presente convenzione, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della convenzione.

L'Istituto è altresì estraneo ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all'ARTICOLO 1 e l'Associazione alla quale i predetti soggetti sono iscritti.

Pertanto l'Associazione stipulante esonera l'INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti e, nelle ipotesi di controversie conseguenti a contestazioni sull'effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega nelle quali risulti definitivamente soccombente, si obbliga a rimborsare all'interessato la ritenuta operata.

L'Associazione è tenuta, inoltre, al rimborso, dietro presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall'Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio dall'Associazione in controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all'ARTICOLO 1 e l'Associazione alla quale essi sono iscritti. Le spese di cui sopra saranno determinate quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.

L'INPS si riserva la facoltà di sospendere l'efficacia del presente negozio giuridico ove sorgano contestazioni: sull'uso della denominazione, dell'acronimo, del logo dell'Associazione Sindacale; sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari, nonché a seguito della perdita da parte dell'Associazione sottoscrivente dei requisiti prescritti *ex lege* per accedere alla stipula della presente convenzione.

L'Istituto si riserva, comunque, la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell'Istituto da parte dell'Associazione.

ARTICOLO 9
Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

Le Parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.

Le stesse Parti assicurano che i dati trattati nell'ambito dell'esecuzione della presente Convenzione non siano utilizzati per fini diversi da quelli in essa previsti e si impegnano affinché le informazioni non vengano divulgate, comunicate, cedute a terzi né in alcun modo riprodotte; a tal fine provvedono ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, operando in qualità di loro "Incaricati", avranno accesso ai dati, secondo quanto disposto dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 196/2003.

ARTICOLO 10
Entrata in vigore, durata e recesso

La presente convenzione entrerà in vigore al termine degli adempimenti amministrativi e procedurali necessari e comunque non oltre 90 giorni dall'acquisizione del parere favorevole trasmesso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La stessa ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione.

Essa, previa verifica dei requisiti necessari alla stipula, è rinnovabile per un ulteriore triennio, e così, di tre anni in tre anni.

L' Associazione dovrà far pervenire all'Istituto la richiesta di rinnovo, almeno sei mesi prima della scadenza, a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) ovvero a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In mancanza di richiesta, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace alla data di scadenza di cui al primo comma, senza la necessità di ulteriori atti o comunicazioni.

È fatta, comunque, salva la facoltà di recesso a favore di ciascuna delle Parti, da esercitarsi con apposita comunicazione scritta da far pervenire all'altra a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo posta elettronica certificata.

Il recesso avrà efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stata trasmessa la relativa comunicazione che dovrà essere inviata entro il termine del 31 ottobre. Qualora l'invio venga effettuato oltre tale termine, il recesso avrà efficacia dal primo gennaio del secondo anno successivo a quello dell'invio.

L'Associazione si impegna a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall'Istituto, ogni variazione relativa alle proprie generalità di identificazione e ai poteri di rappresentanza, indicati nella presente convenzione, nonché a produrre l'eventuale documentazione a supporto.

ARTICOLO 11
Revisioni e integrazioni

La presente Convenzione potrà essere modificata, integrata e/o aggiornata esclusivamente in forma scritta con appositi atti aggiuntivi, qualora nel corso della sua vigenza intervengano nuove disposizioni legislative e/o regolamentari in materia, ovvero ogniqualvolta le parti di comune accordo, lo ritengano opportuno al fine di ottimizzare il servizio, nel rispetto della normativa vigente.

ARTICOLO 12
Foro competente

Le controversie relative a quanto regolato dalla presente convenzione o ad essa comunque connesse sono attribuite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Roma.

ARTICOLO 13
Rinvio alla normativa vigente

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, si applica ad essa la normativa vigente.

Letto, ritenuto conforme all'intendimento delle Parti e sottoscritto.

Roma, 11 gennaio 2012

(INPS)
Il Direttore Centrale
Organizzazione
Dr.ssa Cristina Deidda

(FNAL)
Il Rappresentante legale
Federazione Nazionale
Autonoma Lavoratori

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, l'Associazione dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli della convenzione: ARTICOLO 1 (*Oggetto*), ARTICOLO 4 (*Gestione delle deleghe alla riscossione della quota associativa*), ARTICOLO 5 (*Revoca della delega alla riscossione della quota associativa),* ARTICOLO 7 (*Costi*), ARTICOLO 8 (*Clausola di salvaguardia*), ARTICOLO 9 (*Disposizioni in materia di protezione dei dati personali*), ARTICOLO 10 (*Entrata in vigore, durata e recesso),* ARTICOLO 11(*Revisioni e integrazioni*) ARTICOLO 12 (*Foro competente*).

Il Rappresentante legale
Federazione Nazionale
Autonoma Lavoratori
(FNAL)

Allegato n. 2

VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI

Tipo variazione	I
Codice conto	GPN25183
Denominazione completa	Contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, riscossi per conto della Federazione Nazionale Autonoma Lavoratori (FNAL).
Denominazione abbreviata	CTR.ASSC.CLT.DIR.IMPRND.AGR.RISC.C/FNAL

Tipo variazione	I
Codice conto	GPN35183
Denominazione completa	Accreditamento di contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, riscossi per conto della Federazione Nazionale Autonoma Lavoratori (FNAL).
Denominazione abbreviata	ACCR. CTR.ASSC.CLT.DIR.IMPRND.AGR.RISC.C/FNAL

Tipo variazione	I
Codice conto	GPN11183
Denominazione completa	Debito v/Federazione Nazionale Autonoma Lavoratori (FNAL) per contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti riscossi per suo conto.
Denominazione abbreviata	DBT/FNAL CNTR ASSOC. COL.DIR.IMP.AGR.

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali

Roma, 21/02/2017

Circolare n. 34

Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali

Allegati n.2

OGGETTO: **Convenzione tra l'INPS e la Confederazione Indipendente Sindacati Europei (CSE) per la riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, ai sensi dell'art.11 della legge 12 marzo 1968, n.334. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti**

SOMMARIO: *Disposizioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento alla Confederazione Indipendente Sindacati Europei (CSE), dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti.*

In data 11 gennaio 2017 tra l'INPS e la Confederazione Indipendente Sindacati Europei (CSE) è stata stipulata una convenzione (all. n. 1), ai sensi di quanto stabilito dall' art. 11 della legge 12 marzo 1968 n. 334, approvata con determinazione presidenziale n. 181/2015, per la riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti.

Si illustrano, di seguito, i punti salienti relativi all'applicazione della convenzione.

Modalità di riscossione

La riscossione del contributo sarà effettuata congiuntamente alla riscossione dei contributi obbligatori con le modalità previste per gli stessi. Sull'avviso di pagamento, inviato ai contribuenti, l'Istituto indicherà l'importo della quota associativa e l'Associazione destinataria della stessa.

La circostanza che l'esazione del contributo avvenga congiuntamente a quella dei contributi obbligatori, non altera la natura volontaria del contributo associativo ed è pertanto escluso per l'Istituto qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo stesso.

Gestione delle deleghe alla riscossione della quota associativa

L'Associazione sotto la propria responsabilità, invierà all'INPS Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici via Internet, tramite il portale "Servizi per l'agricoltura – gestione deleghe sindacali", i dati identificativi degli associati per i quali, in base alle deleghe ricevute, chiede la riscossione del contributo associativo, nonché i nominativi di coloro che hanno revocato l'adesione o hanno dichiarato di non voler pagare più la quota associativa.
L'Associazione, contemporaneamente all'inserimento dei dati dei propri associati nel portale a loro disposizione, dovrà far pervenire alla Struttura INPS competente per territorio, le corrispondenti deleghe cartacee alla riscossione delle quote associative con allegata copia del documento d'identità, sottoscritte dagli associati secondo il fac-simile concordato con l'INPS.
Le Strutture INPS competenti per territorio, provvederanno alla validazione delle deleghe acquisite dalle Associazioni tramite il suddetto portale, mediante riscontro con le deleghe cartacee ricevute.
Qualora pervengano all'INPS due o più deleghe da parte dello stesso soggetto, in favore di Associazioni sindacali diverse, è considerata produttiva di effetti la prima delega pervenuta all'ufficio dell'INPS territorialmente competente, a meno che la delega successivamente pervenuta non contenga la revoca espressa di quella precedentemente acquisita.

Revoca della delega alla riscossione della quota associativa

Le Parti riconoscono che il rapporto di associazione intercorre esclusivamente tra l'associato e l'Associazione; conseguentemente, ogni eventuale comunicazione dell'associato attinente a detto rapporto deve essere inoltrata all'Associazione competente.
Nel caso in cui l'INPS riceva comunicazione direttamente dall'associato della sua volontà di

revocare la delega per la riscossione della quota associativa, l'INPS, procederà all'acquisizione della revoca stessa.

Costi

I costi individuati dall'Istituto per il servizio di riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti sono stati attualizzati, con Determinazione presidenziale n. 48 del 23 dicembre 2014 .
Per la convenzione di cui trattasi sono previsti i seguenti importi:

- Gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line (una tantum annuale) € 2,20
- Gestione revoca deleghe sindacali € 1,99
- Gestione singolo modello F24 € 0,17

La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione scritta, a seguito della quale l'Associazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla stessa comunicazione.

Clausola di salvaguardia

L'INPS si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità comunque derivante dall'applicazione della presente convenzione e, in particolare, in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della presente convenzione da creditori dell'Associazione stipulante o di strutture associate alla stessa, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della presente convenzione.

Nelle ipotesi di controversie riguardanti l'effettivo e valido rilascio della delega, l'Associazione, che risulti soccombente nel giudizio eventualmente instauratosi, dovrà rimborsare all'interessato la ritenuta operata.

L'Associazione sindacale stipulante inoltre si impegna, in caso di controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati e l'associazione alla quale essi sono iscritti, a ristorare l'INPS per le spese sostenute, a semplice presentazione di nota specifica.

L'INPS si riserva la facoltà di sospendere l'efficacia del presente negozio giuridico ove sorgano contestazioni: sull'uso della denominazione, dell'acronimo, del logo dell'Associazione sindacale; sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari, nonché a seguito della perdita da parte dell'Associazione sottoscrivente dei requisiti prescritti *ex lege* per accedere alla stipula della convenzione.
L'Istituto si riserva, comunque, la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell'Istituto da parte dell'Associazione.

Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

Le Parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli

interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.

Durata e recesso

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione. L' Associazione dovrà far pervenire all'Istituto la richiesta di rinnovo, almeno sei mesi prima della scadenza, a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) ovvero a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In mancanza di richiesta, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace alla data di scadenza di cui al primo comma, senza la necessità di ulteriori atti o comunicazioni.

È fatta, comunque, salva la facoltà di recesso a favore di ciascuna delle Parti, da esercitarsi con apposita comunicazione scritta da far pervenire all'altra a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo posta elettronica certificata.

L'associazione si impegna a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall'Istituto, ogni variazione relativa alle proprie generalità di identificazione e i poteri di rappresentanza, indicati nella presente convenzione, nonché a produrre l'eventuale documentazione a supporto.

Si comunica che la sede della Confederazione Indipendente Sindacati Europei (CSE) è in Roma – Via Piave n. 61 – 00187.

Istruzioni contabili

Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute per i contributi associativi di che trattasi, effettuate per conto della Confederazione Indipendente Sindacati Europei (CSE), si istituisce il seguente conto:

GPN25182 – Contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, riscossi per conto della Confederazione Indipendente Sindacati Europei (CSE).
In questa occasione si istituiscono anche i conti che verranno utilizzati dalla Direzione Generale per completare le operazioni contabili, come di seguito indicati:

GPN35182 – Accreditamento di contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, riscossi per conto della Confederazione Indipendente Sindacati Europei (CSE)
GPN11182 – Debito v/Confederazione Indipendente Sindacati Europei (CSE) per contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti riscossi per suo conto.

Gli adempimenti relativi alla tenuta e alla definizione dei rapporti finanziari con la Confederazione Indipendente Sindacati Europei (CSE), saranno curati direttamente dalla Sede centrale – Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali.

Nell'allegato n.2 è riportata la variazione al piano dei conti.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele

Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1
Allegato N.2

Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli.

CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS) E LA CONFEDERAZIONE INDIPENDENTE SINDACATI EUROPEI (CSE) PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI E DEI COLTIVATORI DIRETTI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 12 MARZO 1968, n. 334.

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

- l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito "INPS") con sede in Roma, via Ciro il grande n. 21, 00144, codice fiscale 80078750587, nella persona del Direttore centrale Organizzazione, Dr.ssa Cristina Deidda, giusta determinazione presidenziale n. 181/2015;

E

- La Confederazione Indipendente Sindacati Europei (CSE) con sede in Roma (RM), Via Aniene n.14, codice fiscale 97361300581, rappresentato dal Segretario Generale e Legale rappresentante Sig. Marco Carlomagno, nato a [illegible] il [illegible] codice fiscale [illegible]

(in appresso indicata anche come "Associazione" o "Associazione sindacale");

PREMESSO

- che, ai sensi dell'art. 11 comma 1 della legge 12 marzo 1968 n. 334, il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale può autorizzare il Servizio per i Contributi Agricoli Unificati (SCAU) - oggi l'INPS in forza dell'art. 19 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 - alla riscossione, per conto delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'agricoltura a carattere nazionale, dei contributi associativi alle stesse dovuti dagli iscritti;
- che, ai sensi dell'art. 11 comma 2 della legge 12 marzo 1968 n. 334, i rapporti tra l'Istituto e le organizzazioni sindacali saranno regolati da convenzioni, da sottoporre all'approvazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;

VISTI

- la determinazione presidenziale dell'INPS n. 181 in data 22 dicembre 2015;

il provvedimento con cui il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ha approvato il testo convenzionale allegato alla determinazione presidenziale dell'INPS n. 1590 in data 8 febbraio 2016;
- l'articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n.334;
- il D.Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997, in materia di riscossione unificata di tributi e contributi;
- il decreto interministeriale 30 gennaio 2015 emanato in attuazione dell'art. 4, *rubricato* «Semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva», del D.L. 20 marzo 2014 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014 n. 78;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in materia di protezione dei dati personali;
- la nota prot. 19169 in data 17 ottobre 2016 con la quale il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha attestato la natura dell'Associazione sindacale di cui sopra, quale Associazione sindacale a carattere nazionale;
- la nota prot. 14381 in data 15 novembre 2016 con la quale il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha autorizzato l'Istituto ad assumere il servizio di esazione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti;

CONSIDERATO

- che il servizio di esazione di cui sopra non interferisce con le attività istituzionali dell'Istituto;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1
Oggetto

Ai sensi dell'art. 11 della legge 12 marzo 1968 n. 334, l'Associazione affida all'INPS la riscossione dei contributi associativi che gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti iscritti all'Associazione medesima sono tenuti a versare. Detta esazione si riferisce agli associati per i quali sussiste l'obbligo delle assicurazioni I.V.S..

ARTICOLO 2
Modalità di riscossione

La riscossione del contributo associativo di cui al precedente ARTICOLO 1, sarà effettuata dall'INPS, unitamente alla riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge, con le procedure previste per questi ultimi.

A tal fine, sull'avviso di pagamento dei contributi che l'Istituto rende disponibile ai contribuenti, sarà opportunamente evidenziato l'importo della quota associativa e l'Associazione destinataria della stessa.

Tali dati saranno consultabili dal contribuente nel Cassetto previdenziale Autonomi Agricoli.

E' escluso per l'INPS qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo stesso.

ARTICOLO 3
Determinazione della quota del contributo associativo

La quota del contributo associativo di cui all'ARTICOLO 1 della presente convenzione è stabilito dall'Associazione in misura fissa o percentuale e differenziata a livello territoriale e/o aziendale, previa notifica all'Istituto.
Le successive variazioni della quota di cui al precedente comma avranno efficacia, previa notifica all'Istituto, dalla prima tariffazione utile alla data di ricezione della stessa.

ARTICOLO 4
Gestione delle deleghe alla riscossione della quota associativa

L'identificazione degli associati, di cui all'ARTICOLO 1 della presente convenzione, avverrà con le seguenti modalità.

L'Associazione sotto la propria responsabilità, invierà all'INPS via Internet, tramite il portale "Servizi per l'Agricoltura - gestione deleghe sindacali", i dati identificativi degli associati per i quali chiede la riscossione delle quote.

Questi dovranno contenere l'identificazione della Struttura INPS competente per territorio, del Comune sede dell'impresa, nonché:

- indirizzo e CAP della sede dell'impresa;
- codice fiscale e partita I.V.A;
- denominazione completa dell'impresa e del suo titolare;
- codice INPS d'impresa, salvo che per le nuove iscrizioni;
- ogni altro elemento ritenuto essenziale di comune accordo tra le parti.

L'Associazione, contemporaneamente all'inserimento dei dati dei propri associati nel portale a loro disposizione, dovrà far pervenire alla Struttura INPS competente per territorio, le corrispondenti deleghe cartacee alla riscossione delle quote associative con allegata copia del documento d'identità, sottoscritte dagli associati secondo un fac-simile concordato con l'INPS.

Le Strutture INPS competenti per territorio, provvederanno alla validazione delle deleghe acquisite dalle Associazioni tramite il suddetto portale, mediante riscontro con le deleghe cartacee ricevute.

Nell'ipotesi in cui pervengano all'INPS due o più deleghe da parte dello stesso soggetto, in favore di Associazioni sindacali diverse, è considerata produttiva di effetti la prima delega pervenuta all'ufficio dell'INPS territorialmente competente, a meno che la delega successivamente pervenuta non contenga la revoca espressa di quella precedentemente acquisita.

L'INPS non assume responsabilità alcuna per tutti i casi in cui le "deleghe telematiche", di cui ai precedenti commi, non trovino corrispondenza con i dati dei propri archivi.

La delega produrrà effetti per l'INPS dalla prima tariffazione utile dalla data di ricezione della stessa.

ARTICOLO 5
Revoca della delega alla riscossione della quota associativa

Le Parti riconoscono che il rapporto di Associazione intercorre esclusivamente tra l'associato e l'Associazione; conseguentemente, ogni eventuale comunicazione dell'associato attinente a detto rapporto deve essere inoltrata all'Associazione competente.

L'Associazione, con le modalità disciplinate dal precedente articolo 4, dovrà notificare alle Strutture INPS anche le revoche delle deleghe alla riscossione della quota associativa.

Nel caso in cui l'INPS riceva comunicazione direttamente dal singolo associato della sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, l'INPS, procederà all'acquisizione della revoca stessa e contestualmente ne darà comunicazione all'Associazione interessata a mezzo posta elettronica certificata. La revoca sarà efficace dalla prima tariffazione utile, in assenza di nuova delega.

ARTICOLO 6
Modalità di versamento delle quote associative

L'INPS– Direzione Generale corrisponderà all'associazione l'ammontare delle quote associative riscosse al netto del rimborso spese, degli oneri fiscali, ove dovute all'Istituto entro le seguenti date: 31 gennaio, 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre.

I pagamenti sono effettuati, previa verifica del requisito di regolarità contributiva, sull'IBAN relativo al conto corrente intestato all'Associazione. In caso di assenza di regolarità contributiva, saranno trattenuti dall'Istituto gli importi a debito.

Contestualmente, l'INPS fornirà all'associazione, su supporto telematico, l'elenco degli associati cui si riferiscono gli importi riscossi nel periodo.
In occasione della definizione dei rapporti finanziari l'INPS trasmetterà un apposito rendiconto riepilogativo dal quale risulteranno i seguenti dati:

- l'ammontare delle quote associative riscosse distinte per emissione contributiva di riferimento;
- l'ammontare del rimborso spese, secondo la tariffazione di cui al successivo articolo, e degli oneri fiscali, ivi inclusi quelli relativi alla stipula della presente convenzione;
- l'ammontare delle somme nette corrisposte nell'esercizio precedente.

Contemporaneamente all'invio di detto rendiconto, l'INPS provvederà a trattenere le somme relative alle spese per nuove deleghe, revoche e cancellazioni.

ARTICOLO 7
Costi

L'Associazione si impegna a corrispondere all'Istituto le spese affrontate per l'espletamento del servizio di riscossione.

Per il servizio di riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti di cui alla presente convenzione, gli importi sono stati stabiliti per l'anno 2015 con Determinazione commissariale n. 48 in data 23 dicembre 2014, sulla base delle risultanze della contabilità analitica per l'esercizio 2014.

Per la convenzione di cui trattasi sono previsti i seguenti importi:

- Gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line (una tantum annuale)	€ 2,20
- Gestione revoca deleghe sindacali	€ 1,99
- Gestione singolo modello F24	€ 0,17

La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione scritta, a seguito della quale l'Associazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla stessa comunicazione.

L'Associazione si impegna ad accettare, senza riserva, le decisioni di cui ai precedenti commi del presente articolo.

ARTICOLO 8
Clausola di salvaguardia

L'INPS è esonerato – e l'Associazione lo riconosce esplicitamente - da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi comunque derivante dall'applicazione della presente convenzione e in particolare verso gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti aderenti all'Associazione, anche nel caso di contestazione della loro inclusione nei flussi telematici di cui all'ARTICOLO 4. In specie, l'Istituto si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi, eseguito da creditori dell'Associazione stipulante, sulle somme oggetto della presente convenzione, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della convenzione.

L'Istituto è altresì estraneo ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all'ARTICOLO 1 e l'Associazione alla quale i predetti soggetti sono iscritti.

Pertanto l'Associazione stipulante esonera l'INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti e, nelle ipotesi di controversie conseguenti a contestazioni sull'effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega nelle quali risulti definitivamente soccombente, si obbliga a rimborsare all'interessato la ritenuta operata.

L'Associazione è tenuta, inoltre, al rimborso, dietro presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall'Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio dall'Associazione in controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all'ARTICOLO 1 e l'Associazione alla quale essi sono iscritti. Le spese di cui sopra saranno determinate quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.

L'INPS si riserva la facoltà di sospendere l'efficacia del presente negozio giuridico ove sorgano contestazioni: sull'uso della denominazione, dell'acronimo, del logo dell'Associazione Sindacale; sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari, nonché a seguito della perdita da parte dell'Associazione sottoscrivente dei requisiti prescritti *ex lege* per accedere alla stipula della presente convenzione.

L'Istituto si riserva, comunque, la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell'Istituto da parte dell'Associazione.

ARTICOLO 9
Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

Le Parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.

Le stesse Parti assicurano che i dati trattati nell'ambito dell'esecuzione della presente Convenzione non siano utilizzati per fini diversi da quelli in essa previsti e si impegnano affinché le informazioni non vengano divulgate, comunicate, cedute a terzi né in alcun modo riprodotte; a tal fine provvedono ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, operando in qualità di loro "Incaricati", avranno accesso ai dati, secondo quanto disposto dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 196/2003.

ARTICOLO 10
Entrata in vigore, durata e recesso

La presente convenzione entrerà in vigore al termine degli adempimenti amministrativi e procedurali necessari e comunque non oltre 90 giorni dall'acquisizione del parere favorevole trasmesso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La stessa ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione.

Essa, previa verifica dei requisiti necessari alla stipula, è rinnovabile per un ulteriore triennio, e così, di tre anni in tre anni.

L' Associazione dovrà far pervenire all'Istituto la richiesta di rinnovo, almeno sei mesi prima della scadenza, a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) ovvero a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In mancanza di richiesta, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace alla data di scadenza di cui al primo comma, senza la necessità di ulteriori atti o comunicazioni.

È fatta, comunque, salva la facoltà di recesso a favore di ciascuna delle Parti, da esercitarsi con apposita comunicazione scritta da far pervenire all'altra a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo posta elettronica certificata.

Il recesso avrà efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stata trasmessa la relativa comunicazione che dovrà essere inviata entro il termine del 31 ottobre. Qualora l'invio venga effettuato oltre tale termine, il recesso avrà efficacia dal primo gennaio del secondo anno successivo a quello dell'invio.

L'Associazione si impegna a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall'Istituto, ogni variazione relativa alle proprie generalità di identificazione e ai poteri di rappresentanza, indicati nella presente convenzione, nonché a produrre l'eventuale documentazione a supporto.

ARTICOLO 11
Revisioni e integrazioni

La presente Convenzione potrà essere modificata, integrata e/o aggiornata esclusivamente in forma scritta con appositi atti aggiuntivi, qualora nel corso della sua vigenza intervengano nuove disposizioni legislative e/o regolamentari in materia, ovvero ogniqualvolta le parti, di comune accordo, lo ritengano opportuno al fine di ottimizzare il servizio, nel rispetto della normativa vigente.

ARTICOLO 12
Foro competente

Le controversie relative a quanto regolato dalla presente convenzione o ad essa comunque connesse sono attribuite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Roma.

ARTICOLO 13
Rinvio alla normativa vigente

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, si applica ad essa la normativa vigente.

Letto, ritenuto conforme all'intendimento delle Parti e sottoscritto.

Roma 11 gennaio 2017

(INPS)
Il Direttore Centrale
Organizzazione
Dr.ssa Cristina Deidda

(CSE)
Il rappresentante legale
Sig. Marco Carlomagno

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, l'Associazione dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli della convenzione: ARTICOLO 1 (*Oggetto*), ARTICOLO 4 (*Gestione delle deleghe alla riscossione della quota associativa*), ARTICOLO 5 (*Revoca della delega alla riscossione della quota associativa),* ARTICOLO 7 (*Costi*), ARTICOLO 8 (*Clausola di salvaguardia*), ARTICOLO 9 (*Disposizioni in materia di protezione dei dati personali*), ARTICOLO 10 (*Entrata in vigore, durata e recesso),* ARTICOLO 11(*Revisioni e integrazioni*) ARTICOLO 12 (*Foro competente*).

(CSE)
Il rappresentante legale
Sig. Marco Carlomagno

Allegato n. 2

VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI

Tipo variazione	I
Codice conto	GPN25182
Denominazione completa	Contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, riscossi per conto della Confederazione Indipendente Sindacati Europei (CSE)
Denominazione abbreviata	CTR.ASSC.CLT.DIR.IMPRND.AGR.RISC.C/CSE

Tipo variazione	I
Codice conto	GPN35182
Denominazione completa	Accreditamento di contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, riscossi per conto della Confederazione Indipendente Sindacati Europei (CSE)
Denominazione abbreviata	ACCR. CTR.ASSC.CLT.DIR.IMPRND.AGR.RISC.C/CSE

Tipo variazione	I
Codice conto	GPN11182
Denominazione completa	Debito v/Confederazione Indipendente Sindacati Europei (CSE) per contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti riscossi per suo conto.
Denominazione abbreviata	DBT/CSE CNTR ASSOC. COL.DIR.IMP.AGR.

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali

Roma, 21/02/2017

Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici

Circolare n. 33

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali

Allegati n.2

OGGETTO: **Convenzione tra l'INPS e la Confederazione Indipendente Sindacati Europei (CSE) per la riscossione dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (P.C.C.F.), ai sensi dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n.334. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti.**

SOMMARIO: *Disposizioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento alla Confederazione Indipendente Sindacati Europei (CSE) dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari.*

In data 11 gennaio 2017 tra l'INPS e la Confederazione Indipendente Sindacati Europei (CSE) è stata stipulata una convenzione (all. n. 1), ai sensi di quanto stabilito dall'art. 11 della legge 12 marzo 1968 n. 334, approvata con determinazione presidenziale n. 182/2015, per la riscossione dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei p.c.c.f..

Si illustrano, di seguito, i punti salienti relativi all'applicazione della convenzione.

Modalità di riscossione

La riscossione del contributo sarà effettuata congiuntamente alla riscossione dei contributi obbligatori con le modalità previste per gli stessi. Sull'avviso di pagamento, inviato ai contribuenti, l'Istituto indicherà l'importo della quota associativa e l'Associazione destinataria della stessa.

La circostanza che l'esazione del contributo avvenga congiuntamente a quella dei contributi obbligatori, non altera la natura volontaria del contributo associativo ed è pertanto escluso per l'Istituto qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo stesso.

Gestione delle deleghe alla riscossione della quota associativa

L'Associazione sotto la propria responsabilità, invierà all'INPS Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici via Internet, tramite il portale "Servizi per l'agricoltura – gestione deleghe sindacali", i dati identificativi degli associati per i quali, in base alle deleghe ricevute, chiede la riscossione del contributo associativo, nonché i nominativi di coloro che hanno revocato l'adesione o hanno dichiarato di non voler pagare più la quota associativa.
L'Associazione, contemporaneamente all'inserimento dei dati dei propri associati nel portale a loro disposizione, dovrà far pervenire alla Struttura INPS competente per territorio, le corrispondenti deleghe cartacee alla riscossione delle quote associative con allegata copia del documento d'identità, sottoscritte dagli associati secondo il fac-simile concordato con l'INPS.
Qualora pervengano all'INPS due o più deleghe da parte dello stesso soggetto, in favore di Associazioni sindacali diverse, è considerata produttiva di effetti la prima delega pervenuta all'ufficio dell'INPS territorialmente competente, a meno che la delega successivamente pervenuta non contenga la revoca espressa di quella precedentemente acquisita.
Le Strutture INPS competenti per territorio, provvederanno alla validazione delle deleghe acquisite dalle Associazioni tramite il suddetto portale, mediante riscontro con le deleghe cartacee ricevute.

Revoca della delega alla riscossione della quota associativa

Le Parti riconoscono che il rapporto di associazione intercorre esclusivamente tra l'associato e l'Associazione; conseguentemente, ogni eventuale comunicazione dell'associato attinente a detto rapporto deve essere inoltrata all'Associazione competente.

Nel caso in cui l'INPS riceva comunicazione direttamente dall'associato della sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, l'INPS, procederà all'acquisizione della revoca stessa.

Costi

I costi individuati dall'Istituto per il servizio di riscossione dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (p.c.c.f.) sono stati attualizzati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014.
Per la convenzione di cui trattasi sono previsti i seguenti importi:

- Gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line (una tantum annuale) € 2,20
- Gestione revoca deleghe sindacali € 1,99
- Gestione singolo modello F24 € 0,17

La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione scritta, a seguito della quale l'Associazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla stessa comunicazione.

Clausola di salvaguardia

L'INPS si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità comunque derivante dall'applicazione della presente convenzione e, in particolare, in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della presente convenzione da creditori dell'Associazione stipulante o di strutture associate alla stessa, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della presente convenzione.

Nelle ipotesi di controversie riguardanti l'effettivo e valido rilascio della delega, l'Associazione, che risulti soccombente nel giudizio eventualmente instauratosi, dovrà rimborsare all'interessato la ritenuta operata.

L'Associazione sindacale stipulante inoltre si impegna, in caso di controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati e l'associazione alla quale essi sono iscritti, a ristorare l'INPS per le spese sostenute, a semplice presentazione di nota specifica.

L'INPS si riserva la facoltà di sospendere l'efficacia del presente negozio giuridico ove sorgano contestazioni: sull'uso della denominazione, dell'acronimo, del logo dell'Associazione sindacale; sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari, nonché a seguito della perdita da parte dell'Associazione sottoscrivente dei requisiti prescritti *ex lege* per accedere alla stipula della convenzione.
L'Istituto si riserva, comunque, la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell'Istituto da parte dell'Associazione.

Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

Le Parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.

Durata e recesso

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione. L' Associazione dovrà far pervenire all'Istituto la richiesta di rinnovo, almeno sei mesi prima della scadenza, a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) ovvero a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In mancanza di richiesta, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace alla data di scadenza di cui al primo comma, senza la necessità di ulteriori atti o comunicazioni.

È fatta, comunque, salva la facoltà di recesso a favore di ciascuna delle Parti, da esercitarsi con apposita comunicazione scritta da far pervenire all'altra a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo posta elettronica certificata.

L'associazione si impegna a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall'Istituto, ogni variazione relativa alle proprie generalità di identificazione e i poteri di rappresentanza, indicati nella presente convenzione, nonché a produrre l'eventuale documentazione a supporto.

Si comunica che la sede della Confederazione Indipendente Sindacati Europei (CSE) è in Roma – Via Piave n. 61 – 00187.

Istruzioni contabili

Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute per i contributi associativi di che trattasi, effettuate per conto della Confederazione Indipendente Sindacati Europei (CSE), si istituisce il seguente conto:

GPN25181 – contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (p.c.c.f.), riscossi per conto della Confederazione Indipendente Sindacati Europei (CSE).

In questa occasione si istituiscono anche i conti che verranno utilizzati dalla Direzione Generale per completare le operazioni contabili, come di seguito indicati:

GPN35181 – Accreditamento di contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (p.c.c.f.), riscossi per conto della Confederazione Indipendente Sindacati Europei (CSE)

GPN11181 – Debito v/ Confederazione Indipendente Sindacati Europei (CSE) per contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (p.c.c.f.) riscossi per suo conto.

Gli adempimenti relativi alla tenuta e alla definizione dei rapporti finanziari con la Confederazione Indipendente Sindacati Europei (CSE) saranno curati direttamente dalla Sede

centrale – Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali.

Nell’allegato n. 2 è riportata la variazione al piano dei conti.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele

Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1
Allegato N.2

Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli.

CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS) E LA CONFEDERAZIONE INDIPENDENTE SINDACATI EUROPEI (CSE) PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DELLE AZIENDE ASSUNTRICI DI MANODOPERA E DEI PICCOLI COLONI E COMPARTECIPANTI FAMILIARI (P.C.C.F.), AI SENSI DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 12 MARZO 1968, n. 334.

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

- l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito "INPS") con sede in Roma, via Ciro il grande n. 21, 00144, codice fiscale 80078750587, nella persona del Direttore centrale Organizzazione, Dr.ssa Cristina Deidda, giusta determinazione presidenziale n. 182/2015;

E

- La Confederazione Indipendente Sindacati Europei (CSE) con sede in Roma (RM), Via Aniene n.14, codice fiscale 97361300581, rappresentato dal Segretario Generale e Legale rappresentante Sig. Marco Carlomagno, nato a [illegible] il [illegible] 1958 codice fiscale [illegible];

(in appresso indicata anche come "Associazione" o "Associazione sindacale");

PREMESSO

- che, ai sensi dell'art. 11 comma 1 della legge 12 marzo 1968 n. 334, il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale può autorizzare il Servizio per i Contributi Agricoli Unificati (SCAU) - oggi l'INPS in forza dell'art. 19 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 - alla riscossione, per conto delle Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'agricoltura a carattere nazionale, dei contributi associativi alle stesse dovuti dagli iscritti;
- che, ai sensi dell'art. 11 comma 2 della legge 12 marzo 1968 n. 334, i rapporti tra l'Istituto e le organizzazioni sindacali saranno regolati da convenzioni, da sottoporre all'approvazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;

VISTI

- la determinazione presidenziale dell'INPS n. 182 in data 22 dicembre 2015;

il provvedimento con cui il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ha approvato il testo convenzionale allegato alla determinazione presidenziale dell'INPS n. 1595 in data 8 febbraio 2016;
- l'articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n.334;
- il D.Lgs n. 241 del 9 luglio 1997, in materia di riscossione unificata di tributi e contributi;
- il Decreto interministeriale 30 gennaio 2015 emanato in attuazione dell'art. 4, rubricato «Semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva», del D.L. 20 marzo 2014 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla Legge 16 maggio 2014 n. 78;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in materia di protezione dei dati personali;
- la nota prot. 19168 in data 17 ottobre 2016 con la quale il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha attestato la natura dell'Associazione sindacale di cui sopra, quale Associazione sindacale a carattere nazionale;
- la nota prot 14633 in data 18 novembre 2016 con la quale il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha autorizzato l'Istituto ad assumere il servizio di esazione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti;

CONSIDERATO

- che il servizio di esazione di cui sopra non interferisce con le attività istituzionali dell'Istituto;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1
Oggetto

Ai sensi dell'art. 11 della legge 12 marzo 1968 n. 334, l'Associazione affida all'INPS la riscossione dei contributi associativi che le aziende assuntrici di manodopera e i piccoli coloni e compartecipanti familiari (p.c.c.f.), iscritti all'Associazione medesima sono tenuti a versare. Detta esazione si riferisce agli associati per i quali sussiste l'obbligo delle assicurazioni I.V.S..

ARTICOLO 2
Modalità di riscossione

La riscossione del contributo associativo di cui al precedente ARTICOLO 1, sarà effettuata dall'INPS, unitamente alla riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge, con le procedure previste per questi ultimi.

A tal fine, sull'avviso di pagamento dei contributi che l'Istituto rende disponibile ai contribuenti, sarà opportunamente evidenziato l'importo della quota associativa e l'Associazione destinataria della stessa.

Tali dati saranno consultabili dal contribuente nel Cassetto previdenziale Aziende agricole.

E' escluso per l'INPS qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo stesso.

ARTICOLO 3
Determinazione della quota del contributo associativo

La quota del contributo associativo di cui all'ARTICOLO 1 della presente convenzione è stabilito dall'Associazione in misura fissa o percentuale e differenziata a livello territoriale e/o aziendale, previa notifica all'Istituto.

Le successive variazioni della quota di cui al precedente comma avranno efficacia, previa notifica all'Istituto, dalla prima tariffazione utile alla data di ricezione della stessa.

ARTICOLO 4
Gestione delle deleghe alla riscossione della quota associativa

L'identificazione degli associati, di cui all'ARTICOLO 1 della presente convenzione, avverrà con le seguenti modalità.

L'Associazione sotto la propria responsabilità, invierà all'INPS via Internet, tramite il portale "Servizi per l'Agricoltura - gestione deleghe sindacali", i dati identificativi degli associati per i quali chiede la riscossione delle quote.

Questi dovranno contenere l'identificazione della Struttura INPS competente per territorio, del Comune sede dell'impresa, nonché:

- indirizzo e CAP della sede dell'impresa;
- codice fiscale e partita I.V.A;
- denominazione completa dell'impresa e del suo titolare;
- codice INPS d'impresa, salvo che per le nuove iscrizioni;
- ogni altro elemento ritenuto essenziale di comune accordo tra le parti.

L'Associazione, contemporaneamente all'inserimento dei dati dei propri associati nel portale a loro disposizione, dovrà far pervenire alla Struttura INPS competente per territorio, le corrispondenti deleghe cartacee alla riscossione delle quote associative con allegata copia del documento d'identità, sottoscritte dagli associati secondo un fac-simile concordato con l'INPS.

Le Strutture INPS competenti per territorio, provvederanno alla validazione delle deleghe acquisite dalle Associazioni tramite il suddetto portale, mediante riscontro con le deleghe cartacee ricevute.

Nell'ipotesi in cui pervengano all'INPS due o più deleghe da parte dello stesso soggetto, in favore di Associazioni sindacali diverse, è considerata produttiva di effetti la prima delega pervenuta all'ufficio dell'INPS territorialmente competente, a meno che la delega successivamente pervenuta non contenga la revoca espressa di quella precedentemente acquisita.

L'INPS non assume responsabilità alcuna per tutti i casi in cui le "deleghe telematiche", di cui ai precedenti commi, non trovino corrispondenza con i dati dei propri archivi.

La delega produrrà effetti per l'INPS dalla prima tariffazione utile dalla data di ricezione della stessa.

ARTICOLO 5
Revoca della delega alla riscossione della quota associativa

Le Parti riconoscono che il rapporto di Associazione intercorre esclusivamente tra l'associato e l'Associazione; conseguentemente, ogni eventuale comunicazione dell'associato attinente a detto rapporto deve essere inoltrata all'Associazione competente.

L'Associazione, con le modalità disciplinate dal precedente articolo 4, dovrà notificare alle Strutture INPS anche le revoche delle deleghe alla riscossione della quota associativa.

Nel caso in cui l'INPS riceva comunicazione direttamente dal singolo associato della sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, l'INPS, procederà all'acquisizione della revoca stessa e contestualmente ne darà comunicazione all'Associazione interessata a mezzo posta elettronica certificata. La revoca sarà efficace dalla prima tariffazione utile, in assenza di nuova delega.

ARTICOLO 6
Modalità di versamento delle quote associative

L'INPS- Direzione Generale corrisponderà all'associazione l'ammontare delle quote associative riscosse al netto del rimborso spese, degli oneri fiscali, ove dovute all'Istituto entro le seguenti date: 31 gennaio, 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre.

I pagamenti sono effettuati, previa verifica del requisito di regolarità contributiva, sull'IBAN relativo al conto corrente intestato all'associazione. In caso di assenza di regolarità contributiva, saranno trattenuti dall'Istituto gli importi a debito.

Contestualmente, l'INPS fornirà all'associazione, su supporto telematico, l'elenco degli associati cui si riferiscono gli importi riscossi nel periodo.

In occasione della definizione dei rapporti finanziari l'INPS trasmetterà un apposito rendiconto riepilogativo dal quale risulteranno i seguenti dati:

- l'ammontare delle quote associative riscosse distinte per emissione contributiva di riferimento;
- l'ammontare del rimborso spese, secondo la tariffazione di cui al successivo articolo, e degli oneri fiscali, ivi inclusi quelli relativi alla stipula della presente convenzione;
- l'ammontare delle somme nette corrisposte nell'esercizio precedente.

Contemporaneamente all'invio di detto rendiconto, l'INPS provvederà a trattenere le somme relative alle spese per nuove deleghe, revoche e cancellazioni.

ARTICOLO 7
Costi

L'Associazione si impegna a corrispondere all'Istituto le spese affrontate per l'espletamento del servizio di riscossione.

Per il servizio di riscossione dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (p.c.c.f.), di cui alla presente convenzione, gli importi sono stati stabiliti per l'anno 2015 con Determinazione commissariale n. 48 in data 23 dicembre 2014, sulla base delle risultanze della contabilità analitica per l'esercizio 2014.

Per la convenzione di cui trattasi sono previsti i seguenti importi:

- Gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line (una tantum annuale)	€ 2,20
- Gestione revoca deleghe sindacali	€ 1,99
- Gestione singolo modello F24	€ 0,17

La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione scritta, a seguito della quale l'Associazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla stessa comunicazione.

L'Associazione si impegna ad accettare, senza riserva, le decisioni di cui ai precedenti commi del presente articolo.

ARTICOLO 8
Clausola di salvaguardia

L'INPS è esonerato – e l'Associazione lo riconosce esplicitamente - da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi comunque derivante dall'applicazione della presente

convenzione e in particolare verso aziende assuntrici di manodopera e piccoli coloni e compartecipanti familiari (p.c.c.f.) aderenti all'Associazione, anche nel caso di contestazione della loro inclusione nei flussi telematici di cui all'ARTICOLO 4. In specie, l'Istituto si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi, eseguito da creditori dell'Associazione stipulante, sulle somme oggetto della presente convenzione, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della convenzione.
L'Istituto è altresì estraneo ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all'ARTICOLO 1 e l'Associazione alla quale i predetti soggetti sono iscritti.

Pertanto l'Associazione stipulante esonera l'INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti e, nelle ipotesi di controversie conseguenti a contestazioni sull'effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega nelle quali risulti definitivamente soccombente, si obbliga a rimborsare all'interessato la ritenuta operata.

L'Associazione è tenuta, inoltre, al rimborso, dietro presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall'Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio dall'Associazione in controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all'ARTICOLO 1 e l'Associazione alla quale essi sono iscritti. Le spese di cui sopra saranno determinate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.

L'INPS si riserva la facoltà di sospendere l'efficacia del presente negozio giuridico ove sorgano contestazioni: sull'uso della denominazione, dell'acronimo, del logo dell'Associazione Sindacale; sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari, nonché a seguito della perdita da parte dell'Associazione sottoscrivente dei requisiti prescritti *ex lege* per accedere alla stipula della presente convenzione.

L'Istituto si riserva, comunque, la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell'Istituto da parte dell'Associazione.

ARTICOLO 9
Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

Le Parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.
Le stesse Parti assicurano che i dati trattati nell'ambito dell'esecuzione della presente Convenzione non siano utilizzati per fini diversi da quelli in essa previsti e si impegnano affinché le informazioni non vengano divulgate, comunicate, cedute a terzi né in alcun modo riprodotte; a tal fine provvedono ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, operando in qualità di loro "Incaricati", avranno accesso ai dati, secondo quanto disposto dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 196/2003.

ARTICOLO 10
Entrata in vigore, durata e recesso

La presente convenzione entrerà in vigore al termine degli adempimenti amministrativi e procedurali necessari e comunque non oltre 90 giorni dall'acquisizione del parere favorevole trasmesso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La stessa ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione.

Essa, previa verifica dei requisiti necessari alla stipula, è rinnovabile per un ulteriore triennio, e così, di tre anni in tre anni.

L' Associazione dovrà far pervenire all'Istituto la richiesta di rinnovo, almeno sei mesi prima della scadenza, a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) ovvero a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In mancanza di richiesta, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace alla data di scadenza di cui al primo comma, senza la necessità di ulteriori atti o comunicazioni.

È fatta, comunque, salva la facoltà di recesso a favore di ciascuna delle Parti, da esercitarsi con apposita comunicazione scritta da far pervenire all'altra a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo posta elettronica certificata.

Il recesso avrà efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stata trasmessa la relativa comunicazione che dovrà essere inviata entro il termine del 31 ottobre. Qualora l'invio venga effettuato oltre tale termine, il recesso avrà efficacia dal primo gennaio del secondo anno successivo a quello dell'invio.

L'Associazione si impegna a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall'Istituto, ogni variazione relativa alle proprie generalità di identificazione e ai poteri di rappresentanza, indicati nella presente convenzione, nonché a produrre l'eventuale documentazione a supporto.

ARTICOLO 11
Revisioni e integrazioni

La presente Convenzione potrà essere modificata, integrata e/o aggiornata esclusivamente in forma scritta con appositi atti aggiuntivi, qualora nel corso della sua

vigenza intervengano nuove disposizioni legislative e/o regolamentari in materia, ovvero ogniqualvolta le parti di comune accordo, lo ritengano opportuno al fine di ottimizzare il servizio, nel rispetto della normativa vigente.

ARTICOLO 12
Foro competente

Le controversie relative a quanto regolato dalla presente convenzione o ad essa comunque connesse sono attribuite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Roma.

ARTICOLO 13
Rinvio alla normativa vigente

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, si applica ad essa la normativa vigente.

Letto, ritenuto conforme all'intendimento delle Parti e sottoscritto.

Roma, 11 gennaio 2017

(INPS)
Il Direttore Centrale
Organizzazione
Dr.ssa Cristina Deidda

(CSE)
Il rappresentante legale
Sig. Marco Carlomagno

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, l'Associazione dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli della convenzione: ARTICOLO 1 (*Oggetto*), ARTICOLO 4 (*Gestione delle deleghe alla riscossione della quota associativa*), ARTICOLO 5 (*Revoca della delega alla riscossione della quota associativa),* ARTICOLO 7 (*Costi*), ARTICOLO 8 (*Clausola di salvaguardia*), ARTICOLO 9 (*Disposizioni in materia di protezione dei dati personali*), ARTICOLO 10 (*Entrata in vigore, durata e recesso),* ARTICOLO 11(*Revisioni e integrazioni*) ARTICOLO 12 (*Foro competente*).

(CSE)
Il rappresentante legale
Sig. Marco Carlomagno

ALLEGATO N. 2

VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI

Tipo variazione	I
Codice conto	GPN25181
Denominazione completa	Contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (p.c.c.f.), riscossi per conto della Confederazione Indipendente Sindacati Europei (CSE).
Denominazione abbreviata	CTR.ASSOC.AZ.ASS.MAN PCCF.RISC.C/CSE

Tipo variazione	I
Codice conto	GPN35181
Denominazione completa	Accreditamento di contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (p.c.c.f.), riscossi per conto della Confederazione Indipendente Sindacati Europei (CSE).
Denominazione abbreviata	ACCR.CTR.ASS.AZ.AS.MAN PCCF.RISC.C/CSE

Tipo variazione	I
Codice conto	GPN11181
Denominazione completa	Debito verso Confederazione Indipendente Sindacati Europei (CSE) per contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (p.c.c.f.), riscossi per suo conto
Denominazione abbreviata	DEB/CSE CTR.ASSOC.AZ.ASS.MAN PCCF

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali

Roma, 21/02/2017

Circolare n. 32

Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali

Allegati n.2

OGGETTO: **Convenzione tra l'INPS e la Confsal Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Stranieri (CONFSAL F.I.S.A.L.S.) per la riscossione dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (P.C.C.F.), ai sensi dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n.334. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti**

SOMMARIO: *Disposizioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento alla Confsal Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Stranieri (CONFSAL F.I.S.A.L.S.) dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e*

compartecipanti familiari.

In data 11 gennaio 2017 tra l'INPS e la Confsal Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Stranieri (CONFSAL F.I.S.A.L.S.) è stata stipulata una convenzione (all. n. 1), ai sensi di quanto stabilito dall'art. 11 della legge 12 marzo 1968 n. 334, approvata con determinazione presidenziale n. 182/2015, per la riscossione dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei p.c.c.f..

Si illustrano, di seguito, i punti salienti relativi all'applicazione della convenzione.

Modalità di riscossione

La riscossione del contributo sarà effettuata congiuntamente alla riscossione dei contributi obbligatori con le modalità previste per gli stessi. Sull'avviso di pagamento, inviato ai contribuenti, l'Istituto indicherà l'importo della quota associativa e l'Associazione destinataria della stessa.

La circostanza che l'esazione del contributo avvenga congiuntamente a quella dei contributi obbligatori, non altera la natura volontaria del contributo associativo ed è pertanto escluso per l'Istituto qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo stesso.

Gestione delle deleghe alla riscossione della quota associativa

L'Associazione sotto la propria responsabilità, invierà all'INPS Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici via Internet, tramite il portale "Servizi per l'agricoltura – gestione deleghe sindacali", i dati identificativi degli associati per i quali, in base alle deleghe ricevute, chiede la riscossione del contributo associativo, nonché i nominativi di coloro che hanno revocato l'adesione o hanno dichiarato di non voler pagare più la quota associativa.
L'Associazione, contemporaneamente all'inserimento dei dati dei propri associati nel portale a loro disposizione, dovrà far pervenire alla Struttura INPS competente per territorio, le corrispondenti deleghe cartacee alla riscossione delle quote associative con allegata copia del documento d'identità, sottoscritte dagli associati secondo il fac-simile concordato con l'INPS.
Qualora pervengano all'INPS due o più deleghe da parte dello stesso soggetto, in favore di Associazioni sindacali diverse, è considerata produttiva di effetti la prima delega pervenuta all'ufficio dell'INPS territorialmente competente, a meno che la delega successivamente pervenuta non contenga la revoca espressa di quella precedentemente acquisita.
Le Strutture INPS competenti per territorio, provvederanno alla validazione delle deleghe acquisite dalle Associazioni tramite il suddetto portale, mediante riscontro con le deleghe cartacee ricevute.

Revoca della delega alla riscossione della quota associativa

Le Parti riconoscono che il rapporto di associazione intercorre esclusivamente tra l'associato e l'Associazione; conseguentemente, ogni eventuale comunicazione dell'associato attinente a detto rapporto deve essere inoltrata all'Associazione competente.
Nel caso in cui l'INPS riceva comunicazione direttamente dall'associato della sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, l'INPS, procederà all'acquisizione della revoca stessa.

Costi

I costi individuati dall'Istituto per il servizio di riscossione dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (p.c.c.f.) sono stati attualizzati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014.
Per la convenzione di cui trattasi sono previsti i seguenti importi:

- Gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line (una tantum annuale) € 2,20
- Gestione revoca deleghe sindacali € 1,99
- Gestione singolo modello F24 € 0,17

La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione scritta, a seguito della quale l'Associazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla stessa comunicazione.

Clausola di salvaguardia

L'INPS si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità comunque derivante dall'applicazione della presente convenzione e, in particolare, in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della presente convenzione da creditori dell'Associazione stipulante o di strutture associate alla stessa, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della presente convenzione.

Nelle ipotesi di controversie riguardanti l'effettivo e valido rilascio della delega, l'Associazione, che risulti soccombente nel giudizio eventualmente instauratosi, dovrà rimborsare all'interessato la ritenuta operata.

L'Associazione sindacale stipulante inoltre si impegna, in caso di controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati e l'associazione alla quale essi sono iscritti, a ristorare l'INPS per le spese sostenute, a semplice presentazione di nota specifica.

L'INPS si riserva la facoltà di sospendere l'efficacia del presente negozio giuridico ove sorgano contestazioni: sull'uso della denominazione, dell'acronimo, del logo dell'Associazione sindacale; sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari, nonché a seguito della perdita da

parte dell'Associazione sottoscrivente dei requisiti prescritti *ex lege* per accedere alla stipula della convenzione.
L'Istituto si riserva, comunque, la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell'Istituto da parte dell'Associazione.

Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

Le Parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.

Durata e recesso

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione. L' Associazione dovrà far pervenire all'Istituto la richiesta di rinnovo, almeno sei mesi prima della scadenza, a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) ovvero a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In mancanza di richiesta, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace alla data di scadenza di cui al primo comma, senza la necessità di ulteriori atti o comunicazioni.

È fatta, comunque, salva la facoltà di recesso a favore di ciascuna delle Parti, da esercitarsi con apposita comunicazione scritta da far pervenire all'altra a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo posta elettronica certificata.

L'associazione si impegna a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall'Istituto, ogni variazione relativa alle proprie generalità di identificazione e i poteri di rappresentanza, indicati nella presente convenzione, nonché a produrre l'eventuale documentazione a supporto.

Si comunica che la sede della Confsal Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Stranieri (CONFSAL F.I.S.A.L.S.) è in Roma – Piazza di Villa Carpegna n. 58.

Istruzioni contabili

Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute per i contributi associativi di che trattasi, effettuate per conto della della Confsal Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Stranieri (CONFSAL F.I.S.A.L.S.), si istituisce il seguente conto:

GPN25179 – contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (p.c.c.f.), riscossi per conto della della Confsal Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Stranieri (CONFSAL F.I.S.A.L.S.)

In questa occasione si istituiscono anche i conti che verranno utilizzati dalla Direzione Generale per completare le operazioni contabili, come di seguito indicati:

GPN35179 – Accreditamento di contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (p.c.c.f.), riscossi per conto della Confsal

Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Stranieri (CONFSAL F.I.S.A.L.S.).

GPN11179 – Debito v/Confsal Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Stranieri (CONFSAL F.I.S.A.L.S.) per contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (p.c.c.f.) riscossi per suo conto.

Gli adempimenti relativi alla tenuta e alla definizione dei rapporti finanziari con la Confsal Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Stranieri (CONFSAL F.I.S.A.L.S.) saranno curati direttamente dalla Sede centrale – Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali.

Nell'allegato n. 2 è riportata la variazione al piano dei conti.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele

Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1
Allegato N.2

Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli.

CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS) E LA CONFSAL FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI AUTONOMI LAVORATORI STANIERI (CONFSAL F.I.S.A.L.S.) PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DELLE AZIENDE ASSUNTRICI DI MANODOPERA E DEI PICCOLI COLONI E COMPARTECIPANTI FAMILIARI (P.C.C.F.), AI SENSI DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 12 MARZO 1968, n. 334.

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

- l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito "INPS") con sede in Roma, via Ciro il grande n. 21, 00144, codice fiscale 80078750587, nella persona del Direttore centrale Organizzazione, Dr.ssa Cristina Deidda, giusta determinazione presidenziale n. 182/2015;

E

- la Confsal Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Stanieri (CONFSAL F.I.S.A.L.S.) con sede in Roma (RM), Piazza di Villa Carpegna n. 58, codice fiscale 97383450588, rappresentato dalla Sig.ra Ester Spalenza nato a [illegible] il [illegible]/1963, codice fiscale [illegible] giusta procura speciale in data 30/11/2016, che in copia si allega al presente atto sotto la lettera "A"

(in appresso indicata anche come "Associazione" o "Associazione sindacale");

PREMESSO

- che, ai sensi dell'art. 11 comma 1 della legge 12 marzo 1968 n. 334, il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale può autorizzare il Servizio per i Contributi Agricoli Unificati (SCAU) - oggi l'INPS in forza dell'art. 19 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 - alla riscossione, per conto delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'agricoltura a carattere nazionale, dei contributi associativi alle stesse dovuti dagli iscritti;
- che, ai sensi dell'art. 11 comma 2 della legge 12 marzo 1968 n. 334, i rapporti tra l'Istituto e le organizzazioni sindacali saranno regolati da convenzioni, da sottoporre all'approvazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;

VISTI

- la determinazione presidenziale dell'INPS n. 182 in data 22 dicembre 2015;
- il provvedimento con cui il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ha approvato il testo convenzionale allegato alla determinazione presidenziale dell'INPS n. 1595 in data 8 febbraio 2016;
- l'articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n.334;
- il D.Lgs n. 241 del 9 luglio 1997, in materia di riscossione unificata di tributi e contributi;
- il Decreto interministeriale 30 gennaio 2015 emanato in attuazione dell'art. 4, rubricato «Semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva», del D.L. 20 marzo 2014 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla Legge 16 maggio 2014 n. 78;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in materia di protezione dei dati personali;
- la nota prot. 22500 in data 9 dicembre 2015 con la quale il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha attestato la natura dell'Associazione sindacale di cui sopra, quale Associazione sindacale a carattere nazionale;
- la nota prot 965 in data 25 gennaio 2016 con la quale il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha autorizzato l'Istituto ad assumere il servizio di esazione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti;

CONSIDERATO

- che il servizio di esazione di cui sopra non interferisce con le attività istituzionali dell'Istituto;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1
Oggetto

Ai sensi dell'art. 11 della legge 12 marzo 1968 n. 334, l'Associazione affida all'INPS la riscossione dei contributi associativi che le aziende assuntrici di manodopera e i piccoli coloni e compartecipanti familiari (p.c.c.f.), iscritti all'Associazione medesima sono tenuti a versare. Detta esazione si riferisce agli associati per i quali sussiste l'obbligo delle assicurazioni I.V.S..

ARTICOLO 2
Modalità di riscossione

La riscossione del contributo associativo di cui al precedente ARTICOLO 1, sarà effettuata dall'INPS, unitamente alla riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge, con le procedure previste per questi ultimi.

A tal fine, sull'avviso di pagamento dei contributi che l'Istituto rende disponibile ai contribuenti, sarà opportunamente evidenziato l'importo della quota associativa e l'Associazione destinataria della stessa.

Tali dati saranno consultabili dal contribuente nel Cassetto previdenziale Aziende agricole.

E' escluso per l'INPS qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo stesso.

ARTICOLO 3
Determinazione della quota del contributo associativo

La quota del contributo associativo di cui all'ARTICOLO 1 della presente convenzione è stabilito dall'Associazione in misura fissa o percentuale e differenziata a livello territoriale e/o aziendale, previa notifica all'Istituto.

Le successive variazioni della quota di cui al precedente comma avranno efficacia, previa notifica all'Istituto, dalla prima tariffazione utile alla data di ricezione della stessa.

ARTICOLO 4
Gestione delle deleghe alla riscossione della quota associativa

L'identificazione degli associati, di cui all'ARTICOLO 1 della presente convenzione, avverrà con le seguenti modalità.

L'Associazione sotto la propria responsabilità, invierà all'INPS via Internet, tramite il portale "Servizi per l'Agricoltura - gestione deleghe sindacali", i dati identificativi degli associati per i quali chiede la riscossione delle quote.

Questi dovranno contenere l'identificazione della Struttura INPS competente per territorio, del Comune sede dell'impresa, nonché:

- indirizzo e CAP della sede dell'impresa;
- codice fiscale e partita I.V.A;
- denominazione completa dell'impresa e del suo titolare;
- codice INPS d'impresa, salvo che per le nuove iscrizioni;
- ogni altro elemento ritenuto essenziale di comune accordo tra le parti.

L'Associazione, contemporaneamente all'inserimento dei dati dei propri associati nel portale a loro disposizione, dovrà far pervenire alla Struttura INPS competente per territorio, le corrispondenti deleghe cartacee alla riscossione delle quote associative con allegata copia del documento d'identità, sottoscritte dagli associati secondo un fac-simile concordato con l'INPS.

Le Strutture INPS competenti per territorio, provvederanno alla validazione delle deleghe acquisite dalle Associazioni tramite il suddetto portale, mediante riscontro con le deleghe cartacee ricevute.

Nell'ipotesi in cui pervengano all'INPS due o più deleghe da parte dello stesso soggetto, in favore di Associazioni sindacali diverse, è considerata produttiva di effetti la prima delega pervenuta all'ufficio dell'INPS territorialmente competente, a meno che la delega successivamente pervenuta non contenga la revoca espressa di quella precedentemente acquisita.

L'INPS non assume responsabilità alcuna per tutti i casi in cui le "deleghe telematiche", di cui ai precedenti commi, non trovino corrispondenza con i dati dei propri archivi.

La delega produrrà effetti per l'INPS dalla prima tariffazione utile dalla data di ricezione della stessa.

ARTICOLO 5
Revoca della delega alla riscossione della quota associativa

Le Parti riconoscono che il rapporto di Associazione intercorre esclusivamente tra l'associato e l'Associazione; conseguentemente, ogni eventuale comunicazione dell'associato attinente a detto rapporto deve essere inoltrata all'Associazione competente.

L'Associazione, con le modalità disciplinate dal precedente articolo 4, dovrà notificare alle Strutture INPS anche le revoche delle deleghe alla riscossione della quota associativa.

Nel caso in cui l'INPS riceva comunicazione direttamente dal singolo associato della sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, l'INPS, procederà all'acquisizione della revoca stessa e contestualmente ne darà comunicazione all'Associazione interessata a mezzo posta elettronica certificata. La revoca sarà efficace dalla prima tariffazione utile, in assenza di nuova delega.

ARTICOLO 6
Modalità di versamento delle quote associative

L'INPS– Direzione Generale corrisponderà all'associazione l'ammontare delle quote associative riscosse al netto del rimborso spese, degli oneri fiscali, ove dovute all'Istituto entro le seguenti date: 31 gennaio, 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre.

I pagamenti sono effettuati, previa verifica del requisito di regolarità contributiva, sull'IBAN relativo al conto corrente intestato all'associazione. In caso di assenza di regolarità contributiva, saranno trattenuti dall'Istituto gli importi a debito.

Contestualmente, l'INPS fornirà all'associazione, su supporto telematico, l'elenco degli associati cui si riferiscono gli importi riscossi nel periodo.

In occasione della definizione dei rapporti finanziari l'INPS trasmetterà un apposito rendiconto riepilogativo dal quale risulteranno i seguenti dati:

l'ammontare delle quote associative riscosse distinte per emissione contributiva di riferimento;
- l'ammontare del rimborso spese, secondo la tariffazione di cui al successivo articolo, e degli oneri fiscali, ivi inclusi quelli relativi alla stipula della presente convenzione;
- l'ammontare delle somme nette corrisposte nell'esercizio precedente.

Contemporaneamente all'invio di detto rendiconto, l'INPS provvederà a trattenere le somme relative alle spese per nuove deleghe, revoche e cancellazioni.

ARTICOLO 7
Costi

L'Associazione si impegna a corrispondere all'Istituto le spese affrontate per l'espletamento del servizio di riscossione.

Per il servizio di riscossione dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (p.c.c.f.), di cui alla presente convenzione, gli importi sono stati stabiliti per l'anno 2015 con Determinazione commissariale n. 48 in data 23 dicembre 2014, sulla base delle risultanze della contabilità analitica per l'esercizio 2014.

Per la convenzione di cui trattasi sono previsti i seguenti importi:

- Gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line (una tantum annuale)	€ 2,20
- Gestione revoca deleghe sindacali	€ 1,99
- Gestione singolo modello F24	€ 0,17

La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione scritta, a seguito della quale l'Associazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla stessa comunicazione.

L'Associazione si impegna ad accettare, senza riserva, le decisioni di cui ai precedenti commi del presente articolo.

ARTICOLO 8
Clausola di salvaguardia

L'INPS è esonerato – e l'Associazione lo riconosce esplicitamente - da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi comunque derivante dall'applicazione della presente convenzione e in particolare verso aziende assuntrici di manodopera e piccoli coloni e compartecipanti familiari (p.c.c.f.) aderenti all'Associazione, anche nel caso di contestazione della loro inclusione nei flussi telematici di cui all'ARTICOLO 4.

In specie, l'Istituto si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi, eseguito da creditori dell'Associazione stipulante, sulle

somme oggetto della presente convenzione, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della convenzione.
L'Istituto è altresì estraneo ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all'ARTICOLO 1 e l'Associazione alla quale i predetti soggetti sono iscritti.

Pertanto l'Associazione stipulante esonera l'INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti e, nelle ipotesi di controversie conseguenti a contestazioni sull'effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega nelle quali risulti definitivamente soccombente, si obbliga a rimborsare all'interessato la ritenuta operata.

L'Associazione è tenuta, inoltre, al rimborso, dietro presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall'Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio dall'Associazione in controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all'ARTICOLO 1 e l'Associazione alla quale essi sono iscritti. Le spese di cui sopra saranno determinate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.

L'INPS si riserva la facoltà di sospendere l'efficacia del presente negozio giuridico ove sorgano contestazioni: sull'uso della denominazione, dell'acronimo, del logo dell'Associazione Sindacale; sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari, nonché a seguito della perdita da parte dell'Associazione sottoscrivente dei requisiti prescritti *ex lege* per accedere alla stipula della presente convenzione.

L'Istituto si riserva, comunque, la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell'Istituto da parte dell'Associazione.

ARTICOLO 9
Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

Le Parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.

Le stesse Parti assicurano che i dati trattati nell'ambito dell'esecuzione della presente Convenzione non siano utilizzati per fini diversi da quelli in essa previsti e si impegnano affinché le informazioni non vengano divulgate, comunicate, cedute a terzi né in alcun modo riprodotte; a tal fine provvedono ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, operando in qualità di loro "Incaricati", avranno accesso ai dati, secondo quanto disposto dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 196/2003.

ARTICOLO 10
Entrata in vigore, durata e recesso

La presente convenzione entrerà in vigore al termine degli adempimenti amministrativi e procedurali necessari e comunque non oltre 90 giorni

dall'acquisizione del parere favorevole trasmesso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La stessa ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione.

Essa, previa verifica dei requisiti necessari alla stipula, è rinnovabile per un ulteriore triennio, e così, di tre anni in tre anni.

L' Associazione dovrà far pervenire all'Istituto la richiesta di rinnovo, almeno sei mesi prima della scadenza, a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) ovvero a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In mancanza di richiesta, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace alla data di scadenza di cui al primo comma, senza la necessità di ulteriori atti o comunicazioni.

È fatta, comunque, salva la facoltà di recesso a favore di ciascuna delle Parti, da esercitarsi con apposita comunicazione scritta da far pervenire all'altra a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo posta elettronica certificata.

Il recesso avrà efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stata trasmessa la relativa comunicazione che dovrà essere inviata entro il termine del 31 ottobre. Qualora l'invio venga effettuato oltre tale termine, il recesso avrà efficacia dal primo gennaio del secondo anno successivo a quello dell'invio.

L'Associazione si impegna a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall'Istituto, ogni variazione relativa alle proprie generalità di identificazione e ai poteri di rappresentanza, indicati nella presente convenzione, nonché a produrre l'eventuale documentazione a supporto.

ARTICOLO 11
Revisioni e integrazioni

La presente Convenzione potrà essere modificata, integrata e/o aggiornata esclusivamente in forma scritta con appositi atti aggiuntivi, qualora nel corso della sua vigenza intervengano nuove disposizioni legislative e/o regolamentari in materia, ovvero ogniqualvolta le parti di comune accordo, lo ritengano opportuno al fine di ottimizzare il servizio, nel rispetto della normativa vigente.

ARTICOLO 12
Foro competente

Le controversie relative a quanto regolato dalla presente convenzione o ad essa comunque connesse sono attribuite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Roma.

ARTICOLO 13
Rinvio alla normativa vigente

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, si applica ad essa la normativa vigente.

Letto, ritenuto conforme all'intendimento delle Parti e sottoscritto.

Roma, 11 gennaio 2017

(INPS)
Il Direttore Centrale
Organizzazione
Dr.ssa Cristina Daidda

(CONFSAL F.I.S.A.L.S.)
Il Rappresentante legale

confsal
F.I.S.A.L.S.

CONFSAL F.I.S.A.L.S.
Sede Legale:
Piazza di Villa Carpegna, 58
00165 ROMA (RM)
Sede Operativa:
Via Btg. Val Leogra, 36
36100 VICENZA (VI)

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, l'Associazione dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli della convenzione: ARTICOLO 1 (*Oggetto*), ARTICOLO 4 (*Gestione delle deleghe alla riscossione della quota associativa*), ARTICOLO 5 (*Revoca della delega alla riscossione della quota associativa),* ARTICOLO 7 (*Costi*), ARTICOLO 8 (*Clausola di salvaguardia*), ARTICOLO 9 (*Disposizioni in materia di protezione dei dati personali*), ARTICOLO 10 (*Entrata in vigore, durata e recesso),* ARTICOLO 11(*Revisioni e integrazioni*) ARTICOLO 12 (*Foro competente*).

(CONFSAL F.I.S.A.L.S.)
Il Rappresentante legale

confsal
F.I.S.A.L.S.

CONFSAL F.I.S.A.L.S.
Sede Legale:
Piazza di Villa Carpegna, 58
00165 ROMA (RM)
Sede Operativa:
Via Btg. Val Leogra, 36
36100 VICENZA (VI)

Allegato "A"

confsal
F.I.S.A.L.S.

Il sottoscritto PALMERI FILIPPO, nato a [illegible]ccamena (PA) il [illegible]/01/1959, codice fiscale [illegible], in qualità di Legale Rappresentante, delegato alla sottoscrizione di convenzioni con l'INPS di CONFSAL FISALS, codice fiscale 97383450588

CONFERISCE A

Spalenza Ester, nata a [illegible] (VI) il [illegible] codice fiscale [illegible]

PROCURA SPECIALE

a sottoscrivere in nome, per conto e nell'interesse della predetta associazione la seguente convenzione: convenzione tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e CONFSAL FISALS per la riscossione dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (p.c.c.f.), ai sensi della legge 12 marzo 1968, n. 334

Vicenza, lì 30 Novembre 2016

(firma)

confsal
F.I.S.A.L.S.

CONFSAL F.I.S.A.L.S.
Sede Legale:
Piazza di Villa Carpegna, 58
00195 ROMA (RM)
Sede Operativa:
Via Btg. Val Leogra, 38
36100 VICENZA (VI)

Documenti da allegare:

1) fotocopia leggibile del documento di riconoscimento in corso di validità del rappresentante legale che conferisce la procura;

2) fotocopia leggibile del documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto a cui viene conferita la procura.

Allegato n. 2

VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI

Tipo variazione	I
Codice conto	GPN25179
Denominazione completa	Contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (p.c.c.f.), riscossi per conto della Confsal Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Stranieri (CONFSAL F.I.S.A.L.S.)
Denominazione abbreviata	CTR.ASS.AZ.ASS.MN. PCCF.RISC.C/CONFSAL FISALS

Tipo variazione	I
Codice conto	GPN35179
Denominazione completa	Accreditamento di contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (p.c.c.f.), riscossi per conto della Confsal Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Stranieri (CONFSAL F.I.S.A.L.S.)
Denominazione abbreviata	ACCR.CTR.ASS.AZ.ASS.MAN.PCCF.RISC.C/CONFSAL FISALS

Tipo variazione	I
Codice conto	GPN11179
Denominazione completa	Debito v/Confsal Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Stranieri (CONFSAL F.I.S.A.L.S.) per contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (p.c.c.f.) riscossi per suo conto.
Denominazione abbreviata	D/CONFSAL FISALS.CTR.ASS.AZ.ASS.MAN PCCF.RISC.C

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Direrzione Centrale Ammortizzatori sociali
Direzione Centrale Risorse Umane
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi

Roma, 21-02-2017

Messaggio n. 767

Allegati n.1

OGGETTO: **Sospensione delle ritenute IRPEF a seguito degli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 – Decreto legge 17 ottobre 2016 n.189, convertito nella legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dal decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8**

1. Premessa

La legge 15 dicembre 2016, n. 229 di conversione del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 all'articolo 48, concernente "*Proroga e sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché sospensione di termini amministrativi*", ha introdotto i seguenti commi 1-bis e 1-ter:
1-bis. I sostituti d'imposta, ovunque fiscalmente domiciliati nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, a richiesta degli interessati, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 30 settembre 2017. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi mediante ritenuta alla fonte si applica per le ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
1-ter. Nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati ai sensi

dell'articolo 1, comma 1, del presente decreto.
Successivamente con decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8 il predetto comma 1-bis dell'art. 48 è stato testualmente modificato secondo la seguente formulazione: *I sostituti d'imposta, indipendentemente dal domicilio fiscale, a richiesta degli interessati residenti nei comuni di cui agli allegati 1 e 2, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al 30 novembre 2017. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi, effettuata mediante ritenuta alla fonte, si applica alle ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.*
Lo stesso decreto legge n. 8/2017 ha peraltro novellato il comma 11 dell'art. 48, secondo il quale *La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni, disposte dal citato decreto ministeriale 1º settembre 2016 e dai commi 1-bis, 10 e 10-bis, avviene* ***entro il 16 dicembre 2017*** *senza applicazione di sanzioni e interessi.*

2. Le istanze

La sospensione delle predette ritenute alla fonte, per il periodo dal 1 gennaio 2017 al 30 novembre 2017, è applicabile a tutti i soggetti sostituiti dall'INPS che con apposita istanza dichiarino di trovarsi in una delle seguenti situazioni:

a. di avere avuto, alla data del 24 agosto 2016, la residenza nel territorio di uno dei seguenti Comuni colpiti dal sisma di cui all'allegato 1 dell'art. 1 del predetto Decreto Legge n. 189/2016.
   REGIONE ABRUZZO. Area Alto Aterno - Gran Sasso Laga: 1. Campotosto (AQ); 2. Capitignano (AQ); 3. Montereale (AQ); 4. Rocca Santa Maria (TE); 5. Valle Castellana (TE); 6. Cortino (TE); 7. Crognaleto (TE); 8. Montorio al Vomano (TE).
   REGIONE LAZIO. Sub ambito territoriale Monti Reatini: 9. Accumoli (RI); 10. Amatrice (RI); 11. Antrodoco (RI); 12. Borbona (RI); 13. Borgo Velino (RI); 14. Castel Sant'Angelo (RI); 15. Cittareale (RI); 16. Leonessa (RI); 17. Micigliano (RI); 18. Posta (RI).
   REGIONE MARCHE. Sub ambito territoriale Ascoli Piceno-Fermo: 19. Amandola (FM); 20. Acquasanta Terme (AP); 21. Arquata del Tronto (AP); 22. Comunanza (AP); 23. Cossignano (AP); 24. Force (AP); 25. Montalto delle Marche (AP); 26. Montedinove (AP); 27. Montefortino (FM); 28. Montegallo (AP); 29. Montemonaco (AP); 30. Palmiano (AP); 31. Roccafluvione (AP); 32. Rotella (AP); 33. Venarotta (AP). Sub ambito territoriale Nuovo Maceratese: 34. Acquacanina (MC); 35. Bolognola (MC); 36. Castelsantangelo sul Nera (MC); 37. Cessapalombo (MC); 38. Fiastra (MC); 39. Fiordimonte (MC); 40. Gualdo (MC); 41. Penna San Giovanni (MC); 42. Pievebovigliana (MC); 43. Pieve Torina (MC); 44. San Ginesio (MC); 45. Sant'Angelo in Pontano (MC); 46. Sarnano (MC); 47. Ussita (MC); 48. Visso (MC).
   REGIONE UMBRIA. Area Val Nerina: 49. Arrone (TR); 50. Cascia (PG); 51. Cerreto di Spoleto (PG); 52. Ferentillo (TR); 53. Montefranco (TR); 54. Monteleone di Spoleto (PG); 55. Norcia (PG); 56. Poggiodomo (PG); 57. Polino (TR); 58. Preci (PG); 59. Sant'Anatolia di Narco (PG); 60. Scheggino (PG); 61. Sellano (PG); 62. Vallo di Nera (PG).

b. di avere avuto, alla data del 26 e del 30 ottobre 2016, la residenza nel territorio di uno dei seguenti Comuni colpiti dal sisma di cui all'allegato 2 del predetto Decreto Legge n. 189/2016:
   REGIONE ABRUZZO: 1. Campli (TE); 2. Castelli (TE); 3. Civitella del Tronto (TE); 4. Torricella Sicura (TE); 5. Tossicia (TE); 6. Teramo. REGIONE LAZIO: 7. Cantalice (RI); 8. Cittaducale (RI); 9. Poggio Bustone (RI); 10. Rieti; 11. Rivodutri (RI).
   REGIONE MARCHE: 12. Apiro (MC); 13. Appignano del Tronto (AP); 14. Ascoli Piceno; 15. Belforte del Chienti (MC); 16. Belmonte Piceno (FM); 17. Caldarola (MC); 18. Camerino

(MC); 19. Camporotondo di Fiastrone (MC); 20. Castel di Lama (AP); 21. Castelraimondo (MC); 22. Castignano (AP); 23. Castorano (AP); 24. Cerreto D'esi (AN); 25. Cingoli (MC); 26. Colli del Tronto (AP); 27. Colmurano (MC); 28. Corridonia (MC); 29. Esanatoglia (MC); 30. Fabriano (AN); 31. Falerone (FM); 32. Fiuminata (MC); 33. Folignano (AP); 34. Gagliole (MC); 35. Loro Piceno (MC); 36. Macerata; 37. Maltignano (AP); 38. Massa Fermana (FM); 39. Matelica (MC); 40. Mogliano (MC); 41. Monsapietro Morico (FM); 42. Montappone (FM); 43. Monte Rinaldo (FM); 44. Monte San Martino (MC); 45. Monte Vidon Corrado (FM); 46. Montecavallo (MC); 47. Montefalcone Appennino (FM); 48. Montegiorgio (FM); 49. Monteleone (FM); 50. Montelparo (FM); 51. Muccia (MC); 52. Offida (AP); 53. Ortezzano (FM); 54. Petriolo (MC); 55. Pioraco (MC); 56. Poggio San Vicino (MC); 57. Pollenza (MC); 58. Ripe San Ginesio (MC); 59. San Severino Marche (MC); 60. Santa Vittoria in Matenano (FM); 61. Sefro (MC); 62. Serrapetrona (MC); 63. Serravalle del Chienti (MC); 64. Servigliano (FM); 65. Smerillo (FM); 66. Tolentino (MC); 67. Treia (MC); 68. Urbisaglia (MC).
REGIONE UMBRIA: 69. Spoleto (PG).

c. di avere avuto, a far data dal 24 agosto 2016, la residenza nel territorio di uno dei seguenti Comuni: Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto e di aver subito a causa degli eventi sismici ivi verificatisi danni da cui sia derivata l' inagibilità del fabbricato o della casa di abitazione o dello studio professionale o dell' azienda.

Al riguardo si informa che questo Istituto sta predisponendo, in ambiente web, la procedura che consentirà l'acquisizione delle domande di sospensione per le tre tipologie di prestazioni interessate dal menzionato decreto legge, per le quali l'INPS svolge il ruolo di sostituto di imposta:

- pensioni o assegni ad esse equiparate di cui all'art. 49 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917;
- prestazioni a sostegno del reddito;
- retribuzioni.

Ciò posto, in attesa della realizzazione delle procedure di acquisizione delle domande, si allega il modello contenente le dichiarazioni da rendere ai sensi dell'articolo 46 del DPR 28 dicembre 2000, n.445 e da inoltrare alle Strutture di questo Istituto di territorialmente competenti.

Qualora siano già state presentate alle predette Strutture territoriali istanze a seguito della citata legge di conversione n. 229/2016 del decreto legge n. 189/2016, le stesse non possono essere acquisite in quanto devono essere presentate alla luce della vigente normativa.

3. Modalità di sospensione

La sospensione verrà effettuata, previa istruttoria delle istanze presentate, con le seguenti modalità:

- a favore del soggetto richiedente direttamente sulla prestazione ovvero su ciascuna prestazione (nel caso di pluititolarità), assoggettata a ritenute IRPEF, di cui lo stesso risulti titolare;
- a decorrere dalla prima rata utile successiva alla data di presentazione della domanda da parte del soggetto interessato e fino al mese di novembre 2017.

4. Rimborso delle ritenute già operate

In conformità a quanto testualmente contemplato dalla novella normativa - secondo cui "***Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato"***- al fine di garantire l'efficacia dell'agevolazione normativa le ritenute relative alle prestazioni già pagate ai beneficiari (o comunque già estratte alla data della domanda), ma non ancora versate all'Agenzia delle Entrate alla data della domanda medesima, saranno oggetto di rimborso sulla prima rata utile.

Diversamente le imposte trattenute e già versate all'Agenzia delle Entrate non daranno luogo al rimborso.

5. Ripresa della riscossione

Si precisa che il comma 11 del predetto art. 48 prevede espressamente "***La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni……..avviene entro il 16 dicembre 2017*** *senza applicazione di sanzioni e interessi".*

Pertanto le trattenute che saranno oggetto di sospensione ed eventuale rimborso dovranno essere prelevate in unica soluzione sulle prestazioni in pagamento entro la predetta data del 16 dicembre 2017.
Nelle ipotesi di incapienze resta fermo l'obbligo dei sostituiti di versare i residui debiti d'imposta direttamente all'Agenzia delle Entrate.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele

Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1

Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli.

Istanza di sospensione delle imposte sui redditi mediante ritenute alla fonte a titolo di acconto

All'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Sede di_____

Il sottoscritto _____ nato a _____

prov ___ il _____ codice fiscale _____ in qualità di percettore da

parte dell'INPS di:

- ☐ pensione o assegno ad essa equiparata (art. 49 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917)
- ☐ prestazione a sostegno del reddito
- ☐ retribuzione

chiede,

ai sensi del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito nella legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dal decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8 la sospensione delle imposte sui redditi mediante ritenute alla fonte a titolo di acconto.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per le false dichiarazioni, dichiara, ai sensi dell'articolo 46 del DPR 28 dicembre 2000, n.445, di trovarsi in una delle seguenti situazioni:

a) di avere avuto, alla data del 24 agosto 2016, la residenza nel territorio di uno dei Comuni colpiti dal sisma di cui all'allegato 1 dell'art. 1 del predetto decreto legge n. 189/2016 e precisamente a _____, in via/piazza _____ n.___ .

b) di avere avuto, alla data del 26 e del 30 ottobre 2016, la residenza nel territorio di uno dei Comuni colpiti dal sisma di cui all'allegato 2 del predetto decreto legge n. 189/2016 e precisamente a _____, in via/piazza _____ n.___

c) di avere avuto, a far data dal 24 agosto 2016, la residenza nel territorio di uno dei seguenti Comuni: Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto e di aver subito a causa degli eventi sismici ivi verificatisi danni da cui sia derivata l' inagibilità del fabbricato o della casa di abitazione o dello studio professionale o dell' azienda.

data_____

_____
firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

a) Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 (Art. 1):
REGIONE ABRUZZO. Area Alto Aterno - Gran Sasso Laga: 1. Campotosto (AQ); 2. Capitignano (AQ); 3. Montereale (AQ); 4. Rocca Santa Maria (TE); 5. Valle Castellana (TE); 6. Cortino (TE); 7. Crognaleto (TE); 8. Montorio al Vomano (TE). REGIONE LAZIO. Sub ambito territoriale Monti Reatini: 9. Accumoli (RI); 10. Amatrice (RI); 11. Antrodoco (RI); 12. Borbona (RI); 13. Borgo Velino (RI); 14. Castel Sant'Angelo (RI); 15. Cittareale (RI); 16. Leonessa (RI); 17. Micigliano (RI); 18. Posta (RI). REGIONE MARCHE. Sub ambito territoriale Ascoli Piceno-Fermo: 19. Amandola (FM); 20. Acquasanta Terme (AP); 21. Arquata del Tronto (AP); 22. Comunanza (AP); 23. Cossignano (AP); 24. Force (AP); 25. Montalto delle Marche (AP); 26. Montedinove (AP); 27. Montefortino (FM); 28. Montegallo (AP); 29. Montemonaco (AP); 30. Palmiano (AP); 31. Roccafluvione (AP); 32. Rotella (AP); 33. Venarotta (AP). Sub ambito territoriale Nuovo Maceratese: 34. Acquacanina (MC); 35. Bolognola (MC); 36. Castelsantangelo sul Nera (MC); 37. Cessapalombo (MC); 38. Fiastra (MC); 39. Fiordimonte (MC); 40. Gualdo (MC); 41. Penna San Giovanni (MC); 42. Pievebovigliana (MC); 43. Pieve Torina (MC); 44. San Ginesio (MC); 45. Sant'Angelo in Pontano (MC); 46. Sarnano (MC); 47. Ussita (MC); 48. Visso (MC). REGIONE UMBRIA. Area Val Nerina: 49. Arrone (TR); 50. Cascia (PG); 51. Cerreto di Spoleto (PG); 52. Ferentillo (TR); 53. Montefranco (TR); 54. Monteleone di Spoleto (PG); 55. Norcia (PG); 56. Poggiodomo (PG); 57. Polino (TR); 58. Preci (PG); 59. Sant'Anatolia di Narco (PG); 60. Scheggino (PG); 61. Sellano (PG); 62. Vallo di Nera (PG).

b) Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016 (articolo 1):
REGIONE ABRUZZO: 1. Campli (TE); 2. Castelli (TE); 3. Civitella del Tronto (TE); 4. Torricella Sicura (TE); 5. Tossicia (TE); 6. Teramo. REGIONE LAZIO: 7. Cantalice (RI); 8. Cittaducale (RI); 9. Poggio Bustone (RI); 10. Rieti; 11. Rivodutri (RI). REGIONE MARCHE: 12. Apiro (MC); 13. Appignano del Tronto (AP); 14. Ascoli Piceno; 15. Belforte del Chienti (MC); 16. Belmonte Piceno (FM); 17. Caldarola (MC); 18. Camerino (MC); 19. Camporotondo di Fiastrone (MC); 20. Castel di Lama (AP); 21. Castelraimondo (MC); 22. Castignano (AP); 23. Castorano (AP); 24. Cerreto D'esi (AN); 25. Cingoli (MC); 26. Colli del Tronto (AP); 27. Colmurano (MC); 28. Corridonia (MC); 29. Esanatoglia (MC); 30. Fabriano (AN); 31. Falerone (FM); 32. Fiuminata (MC); 33. Folignano (AP);

34. Gagliole (MC); 35. Loro Piceno (MC); 36. Macerata; 37. Maltignano (AP); 38. Massa Fermana (FM); 39. Matelica (MC); 40. Mogliano (MC); 41. Monsapietro Morico (FM); 42. Montappone (FM); 43. Monte Rinaldo (FM); 44. Monte San Martino (MC); 45. Monte Vidon Corrado (FM); 46. Montecavallo (MC); 47. Montefalcone Appennino (FM); 48. Montegiorgio (FM); 49. Monteleone (FM); 50. Montelparo (FM); 51. Muccia (MC); 52. Offida (AP); 53. Ortezzano (FM); 54. Petriolo (MC); 55. Pioraco (MC); 56. Poggio San Vicino (MC); 57. Pollenza (MC); 58. Ripe San Ginesio (MC); 59. San Severino Marche (MC); 60. Santa Vittoria in Matenano (FM); 61. Sefro (MC); 62. Serrapetrona (MC); 63. Serravalle del Chienti (MC); 64. Servigliano (FM); 65. Smerillo (FM); 66. Tolentino (MC); 67. Treia (MC); 68. Urbisaglia (MC). REGIONE UMBRIA: 69. Spoleto (PG))).

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione centrale Entrate e Recupero crediti
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi

Roma, 22/02/2017

Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici

Circolare n. 37

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali

Allegati n.1

OGGETTO: **Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica. Aggiornamento del contributo a carico degli iscritti.**

SOMMARIO: *Aggiornamento del contributo dovuto per l'anno 2015; indicazioni su pagamenti con modalità MAV, pagamenti cumulativi, bonifico sulla contabilità speciale della Sede di Terni e sul conto bancario della Sede. Esatta determinazione del dovuto mensile in adempimento cumulativo e*

nuova modalità di "notifica del dovuto tramite lista"
Precisazioni su rimborsi, adempimenti cumulativi, decorrenza dell'obbligo contributivo, adempimenti a cui sono tenute le Curie.
Recupero delle differenze contributive dovute per i periodi pregressi.

1. Aggiornamento del contributo dovuto per l'anno 2015.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 198 del 25 agosto 2016 è stato pubblicato il Decreto Interministeriale del 4 agosto 2016 (All. 1) che ridetermina, ai sensi dell'art. 20 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, il contributo dovuto per l'anno 2015 dagli iscritti al Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.

Detto contributo è di euro 1.722,08 annui (euro 287,01 bimestrali ed euro 143,51 mensili); tale importo resta provvisoriamente confermato anche per gli anni 2016, 2017 e 2018 fino a che non sarà emanato un nuovo decreto che, in base al disposto della richiamata norma, ne vari l'ammontare.

Qui di seguito si riportano gli importi dovuti, quale conguaglio dei contributi già versati per gli anni 2015 e 2016, dagli iscritti al predetto Fondo:

Contributo annuo aggiornato	euro	1.722,08
Contributo annuo già dovuto	euro	1.718,64
Differenza dovuta per ciascun anno	euro	3,44

L'importo dovuto a titolo di conguaglio per un bimestre è di euro 0,58 e per un mese euro 0,29.

Considerati i tempi necessari per la predisposizione dei nuovi bollettini da inviare agli iscritti al Fondo, il termine di versamento senza aggravio di interessi è fissato al **31/03/2017** e attiene alle sole integrazioni dovute per gli anni precedenti. La contribuzione riferita al 2017 deve essere adeguata ai nuovi importi fin dalla prima scadenza.

2. Modalità di pagamento a mezzo MAV.

Con circolare 30 del 21 febbraio 2013, anche per i versamenti riferiti alla contribuzione dovuta dagli iscritti al Fondo Clero è stato introdotto il bollettino MAV -pagamento mediante avviso- in sostituzione del bollettino di conto corrente postale.

Il bollettino MAV può essere pagato dal destinatario senza commissione presso gli sportelli delle banche, nonché su internet per chi dispone di servizi di banca telematica, oppure presso gli uffici postali con addebito della commissione.

La modalità MAV è riferita ai soli iscritti che provvedono autonomamente al versamento:

- · Sacerdoti secolari cattolici esclusi dal sostentamento di cui alla legge 222 del 20 maggio 1985;
- · Ministri di Culto acattolici tenuti all'assolvimento individuale sulla base di quanto disposto per ciascuna Confessione dal relativo Decreto Interministeriale (secondo comma dell'art 5 della Legge 903 del 22 dicembre 1973) che ha esteso al Culto di appartenenza le disposizioni della L. 903/73;
- · Sacerdoti secolari cattolici e Ministri di Culto acattolici in contribuzione volontaria.

L'iscritto riceverà la fornitura MAV anche per l'intero 2017.

Dal sito Internet www.inps.it, nella sezione *Servizi Online – Portale dei Pagamenti – Fondo Clero – Entra nel servizio* è possibile ottenere l'immediata stampa di un altro MAV conforme a quello ricevuto.
Il servizio è stato attivato per evitare che lo smarrimento del MAV ricevuto in fornitura induca l'iscritto ad utilizzare un ordinario bollettino postale compilandolo autonomamente.

L'introduzione del MAV ha disattivato il pagamento con bollettino postale; il corrispondente conto corrente postale intestato alla Sede di Terni è stato chiuso definitivamente il 31 marzo 2013.

In alternativa al MAV, dal servizio Fondo Clero del Portale dei Pagamenti, è possibile pagare online con il sistema pagoPA utilizzando la modalità *"pagamento immediato pagoPA"* tramite carte di pagamento *(carte di credito, debito o prepagate)* o addebito in conto**.**

3. Pagamenti cumulativi e bonifico.

Permane confermata la modalità del versamento unico a mezzo bonifico per i pagamenti a cura:

- dell'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero, con riferimento ai Sacerdoti cattolici rientranti nel sistema del sostentamento di cui alla L. 222/85;
- delle diverse Confessioni acattoliche, con riferimento ai propri Ministri di Culto nei casi in cui il Decreto -che ha esteso al Culto l'applicabilità della L. 903/73- preveda l'adempimento unico.

Con la chiusura del conto corrente postale dedicato, i predetti versamenti cumulativi dovranno essere effettuati esclusivamente con bonifico diretto in Tesoreria provinciale sulla contabilità speciale intestata alla sede di Terni

IBAN: **IT06H0100003245321200001248**
BIC:BITAITRRENT valido anche per i versamenti all'interno dell'area euro.

I bonifici provenienti dall'area extra euro dovranno essere indirizzati sul conto corrente che la medesima sede intrattiene con Casse di Risparmio dell'Umbria sulla filiale n. 00430 – "Terni Sede", il cui IBAN è **IT13G0631514405100000004580, CRSPIT3S.**

Oltre che per i versamenti cumulativi effettuati da soggetti diversi dagli iscritti al Fondo Clero, l'utilizzo del bonifico viene eccezionalmente consentito anche ai singoli iscritti che si trovino all'estero (contribuenti volontari o contribuenti obbligatori al servizio di una Diocesi italiana o figura equivalente per i Ministri di Culto acattolici) per i pagamenti a cui sono tenuti alle regolari scadenze.

La deroga è stata prevista per facilitare l'adempimento fuori del territorio nazionale.

Si evidenzia che i soggetti in questione comunque riceveranno la dotazione MAV all'indirizzo registrato negli archivi.

I predetti iscritti potranno avvalersi del bonifico diretto in tesoreria, in sostituzione dell'utilizzo del MAV, a condizione che richiedano autorizzazione preventiva alla Sede Inps di Terni, Polo unico nazionale per la gestione degli adempimenti riferiti al Fondo Clero.

L'assenso della Sede è essenziale per consentire l'accredito delle somme a cura dell'operatore, il quale dovrà poi ricondurre il pagamento che perverrà con bonifico, provvedendo ad un abbinamento manuale.

Con riferimento ai bonifici - sia di singoli iscritti che cumulativi - l'acquisizione dell'importo sarà possibile unicamente se nel campo causale sono presenti:

1) la parola "CLERO";

2) il codice fiscale del Sacerdote o Ministro di culto per i bonifici di singoli iscritti, ovvero l'identificativo dell'ICSC o della Confessione acattolica per i bonifici cumulativi;

3) il periodo di riferimento (aaaa, mm, gg).

In assenza degli elementi appena descritti e, con esclusivo riferimento ai soli bonifici dei singoli iscritti, in assenza dell'autorizzazione preventiva della sede di Terni, il pagamento non verrà attribuito in estratto conto per mancanza di individuazione certa della posizione previdenziale.

In conformità alle regole generali, l'autorizzazione fornita dalla Sede di Terni conserva validità anche per le scadenze successive alla prima richiesta, fin quando l'iscritto non ne chieda la revoca.

Si precisa che l'autorizzazione può essere chiesta a mezzo posta ordinaria, via mail alla casella istituzionale "Fondo.Clero@inps.it", oppure via fax al n. 0744469309.

Gli operatori contabili della sede di Terni acquisiranno gli incassi per bonifici singoli e per quelli cumulativi avendo cura di trasmettere al settore amministrativo di riferimento gli estremi degli avvenuti versamenti tramite la stampa dei relativi biglietti contabili e della documentazione disponibile (quietanze RE.BI., estratto conto bancario). La procedura amministrativa provvederà alla successiva ripartizione ai conti di definitiva imputazione.

4. Esatta determinazione del dovuto mensile in adempimento cumulativo e nuova modalità di "notifica del dovuto tramite lista".

Ad ogni bimestre l'importo amministrativamente accertato e quindi atteso dall'Ente Previdenziale è determinato dalla sommatoria dei dovuti individuali riferiti agli iscritti che in archivio risultano "attivi" (vale a dire non cessati, non percettori di prestazioni a carico del Fondo) alla medesima scadenza.

Con espresso riferimento all'adempimento cumulativo, fattispecie in cui per disposizione normativa il soggetto che provvede al pagamento salda un dovuto previdenziale riferito ad altri, risulta necessariamente inderogabile l'applicazione del principio di non divergenza tra valore atteso dall'Ente Previdenziale e sommatoria dei valori da versare mediante unico pagamento.

Giova precisare che alla luce della rivisitazione dei processi gestionali del Fondo, la difformità tra atteso e versato non consentirebbe alla procedura di acquisizione e assegnazione dei dati in estratto conto di intercettare le esclusioni/inclusioni causa di disallineamento tra i due importi; vale a dire per quali soggetti tra gli attivi sia intervenuto il mancato versamento o per quali nuovi sacerdoti o ministri di culto sia stato ripristinato o attivato l'obbligo contributivo. Nell'impossibilità di ripartire il dato, la totalità degli iscritti interessati dall'adempimento cumulativo del bimestre risulterà priva di accredito in estratto conto.

L'adeguamento dell'atteso a diverso importo (ove questo costituisca il valore corretto) dovrà necessariamente transitare per un nuovo accertamento che riformuli il totale atteso dopo aver apportato le necessarie modifiche alle registrazioni d'archivio.

La "notifica del dovuto tramite lista" presuppone e richiede che gli archivi siano aggiornati in

tempo reale rispetto all'insorgere o al venir meno dell'obbligo assicurativo.
Si richiamano, pertanto, le Diocesi, l'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero e le Confessioni Acattoliche a comunicare con immediatezza alla Sede di Terni i dati utili a determinare l'onere previdenziale: nuove iscrizioni, variazioni, cessazioni.
La sede di Terni nel contempo assicura la rapida acquisizione dei dati trasmessi.

Per consentire al soggetto tenuto al pagamento cumulativo di conoscere preventivamente il totale atteso in modo da verificarne la congruità comparandolo con i dati gestionali in proprio possesso, a decorrere dal primo adempimento competenza 2017, le Diocesi, l'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero e le Confessioni Acattoliche, entro il giorno 10 del mese di scadenza bimestrale dovranno inviare all'Istituto un file contenente tutte le modifiche relative ai propri iscritti (iscrizioni , cessazioni etc …) intervenute nel bimestre.
Aggiornati gli archivi, l'Istituto entro il giorno 25 del medesimo mese trasmetterà all'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero ed alle Confessioni Acattoliche con pagamento cumulativo, la lista della totalità degli assicurati "attivi" a quella scadenza.
L'elenco esporrà a margine il dovuto individuale fornendo in calce il totale generale atteso risultante dalla sommatoria dei parziali.

Il soggetto tenuto all'adempimento, ove non sussistano difformità con i dati in proprio possesso, predisporrà il pagamento dell'importo risultante.

Diversamente, con immediatezza dovrà comunicare alla Sede di Terni le variazioni da apportare sui dati incongrui. L'INPS, acquisiti gli adeguamenti in archivio elaborerà nuovamente l'elenco producendo la lista aggiornata quale titolo di nuovo accertamento amministrativo del bimestre in sostituzione del dovuto contenuto nella lista revisionata.

Ove la variazione coinvolga anche riferimenti pregressi in relazione a cessazioni di obbligo che avrebbero dovuto essere registrate in passato, la modifica della lista annulla il dovuto del bimestre a cui la lista è riferita, mentre il recupero del già versato nei bimestri precedenti dovrà avvenire con distinta domanda di rimborso.

La richiesta di variazione non esonera dalla prevista trasmissione alla Sede di Terni dei documenti a sostegno della maturazione o della cessazione dell'obbligo contributivo. La ricezione di tali atti renderà definitiva negli archivi la registrazione acquisita in modalità provvisoria al fine di consentire l'immediato aggiornamento del totale atteso.

Al fine di garantire un fluido scambio di informazioni, che porti entrambe le parti alla agevole comune individuazione degli "attivi" e del condiviso totale da versare - e con la consapevolezza che la lista non potrà mai essere completamente esaustiva in ordine alle iscrizioni/cessazioni sorte nell'imminenza della sua predisposizione - per limitare il numero delle "contestazioni" è opportuno che il soggetto tenuto all'adempimento prioritariamente orienti la segnalazione sulle cessazioni non presenti. Ciò al fine di evitare indebiti e conseguenti richieste di rimborso.

Peraltro, le nuove iscrizioni se non presenti (perché recentissime ed ancora non notificate al Polo di Terni o perché da questi ancora non acquisite, o non visibili nella lista perché acquisite immediatamente dopo la sua elaborazione) potranno essere agevolmente recuperate nella lista del successivo bimestre; in tal caso il dovuto del successivo bimestre per quell'iscritto comprenderà anche l'importo riferito al tempo cadente nel bimestre attuale.

La "notifica del dovuto tramite lista", oltre a gestire correttamente il valore amministrativamente accertato, mira alla completa condivisione delle posizioni previdenziali realmente attive, evitando di conservare tali ed in attesa di contribuzione estratti assicurativi per cui sia già intervenuta la cessazione dell'obbligo; analogamente, ove cessi l'obbligo cumulativo permanendo l'obbligo individuale, escluderà il protrarsi di omissioni di cui l'iscritto è ignaro; agevolerà il venir meno delle anagrafiche multiple scaturenti da errori materiali su dati personali (CF, doppio nome o cognome, imprecisioni identità stranieri).

5. Precisazioni su rimborsi, adempimenti cumulativi, decorrenza dell'obbligo contributivo, adempimenti a cui sono tenute le Curie.

L'impossibilità di compensare con la lista del totale atteso valori negativi relativi a pagamenti indebiti attinenti pregressi riferimenti temporali, comporta che le domande di rimborso dovranno essere gestite con distinta operazione amministrativa e contabile. L'Istituto Centrale per il Sostentamento o la Confessione Acattolica saranno tenuti a presentare apposita richiesta, anche cumulativa per più iscritti. Per ciascun ministro di culto la richiesta dovrà essere motivata e suffragata da idonea documentazione (a titolo esemplificativo per il clero cattolico: provvedimento di riduzione allo stato laicale, di sospensione, di esclusione dal sostentamento con effetto retroattivo, ecc.).

E' sufficiente la sola motivazione e non anche la documentazione a sostegno, in caso di richiesta di rimborso riferita a errato versamento di contribuzione successiva alla decorrenza della pensione (in tale evenienza gli Uffici potranno rilevare direttamente l'indebito dalla consultazione degli archivi).

La Sede di Terni provvederà all'istruttoria delle richieste di rimborso ed alla restituzione - con distinto atto contabile - della contribuzione che accerterà non dovuta.

In merito all'insorgenza dell'obbligo contributivo, si ricorda che questo decorre dall'acquisizione dello *status* di ministro di culto o dall'inizio del ministero in Italia (art. 5 l.903/73) ed in particolare, ai sensi del comma 6, art. 42 l. 488/99, a partire dal 1° gennaio 2000 l'iscrizione al *Fondo* è estesa anche ai *sacerdoti ed ai ministri di culto che* **non hanno cittadinanza italiana** e che sono presenti in Italia al servizio di diocesi italiane e delle Chiese o Enti non cattolici riconosciuti. Dalla stessa decorrenza è dovuta l'iscrizione al Fondo anche per i sacerdoti e i ministri di culto aventi la cittadinanza italiana ed **operanti all'estero** al servizio di diocesi italiane e delle Chiese o Enti non cattolici riconosciuti.

Con esclusivo riferimento al clero cattolico, ne deriva che:
a) non esiste identità temporale tra obbligo contributivo ed accesso al sistema sostentamento;
b) il sostentamento interviene in un tempo successivo all'ordinazione o all'inizio del ministero in Italia e, per taluni, il sostentamento potrebbe essere anche escluso;
c) grava esclusivamente sul ministro di culto la contribuzione dovuta nel periodo compreso tra ordinazione sacerdotale e inserimento nel sistema di sostentamento; oppure nel periodo compreso tra ingresso nel clero secolare (di un soggetto già ordinato regolare) e inserimento nel sistema di sostentamento; o ancora del periodo compreso tra ingresso in Italia connesso all'esercizio della funzione e inserimento nel sistema di sostentamento; o, in ultimo, in caso di esclusione dal sostentamento per cessazione del titolo.

Giova precisare, con esclusivo riferimento a soggetti non cittadini italiani, che l'obbligo di versamento al Fondo Clero sorge contestualmente alla decorrenza in Italia dell'esercizio della funzione ministeriale al servizio di una Diocesi italiana, Chiesa o Ente acattolico riconosciuto. Ne deriva che qualora l'ingresso in Italia sia precedente tale esercizio, nessuna contribuzione sarà dovuta per il tempo intercorrente tra ingresso in Italia e inizio servizio a favore della Diocesi italiana, Chiesa o Ente acattolico riconosciuto.

Al fine di evitare carenze contributive in estratto conto spesso rilevate dall'interessato all'atto del pensionamento o comunque a decorso termine prescrizionale già intervenuto, e considerato che qualora l'interessato non abbia titolo al sostentamento potrebbe -in buona fede- ignorare gli oneri previdenziali a cui è tenuto, è opportuno dettagliare il contenuto dell'obbligo contributivo e dei correlati adempimenti posti a carico delle Curie e dell'Istituto Centrale di Sostentamento del Clero.

La contribuzione al Fondo Clero ha natura obbligatoria e scaturisce dallo *status* di ministro di

culto; ai sensi dell'art. 5 della L. 903/73 lo *status* deve essere attestato dall'ordinario che esercita sul medesimo la giurisdizione secondo le norme del diritto canonico.

Ne deriva che su tale ordinario -e sulle figure equiparate nel caso di Confessioni Acattoliche- incombe l'obbligo di notifica da cui deriva l'iscrizione previdenziale al Fondo, il suo mantenimento e la cessazione ove l'ipotesi ricorra.

Diverso dai doveri connessi all'attestazione di *status,* è l'adempimento posto dall'art. 7 della citata L. 903/73 in capo al soggetto che provvede alla "congrua" (ora sostentamento ai sensi dell'art. 25 L. 222/85). Anche in tal caso, destinatario dell'obbligo contributivo rimane il ministro di culto, ma la norma -per opportunità gestionale- ha istituito una sorta di delega cumulativa al pagamento degli oneri previdenziali ponendola a carico del soggetto che corrisponde la remunerazione ai ministri di culto.

Detta delega non è soggetta ad esclusione o revoca, e permane fin quando sussiste titolo al sostentamento.

Trattandosi di delega al mero pagamento non produce effetti ulteriori, quali trasferire sul delegato obblighi di denuncia connessi allo *status* di ministro di culto. Gli obblighi permangono invariati in capo all'ordinario che esercita la giurisdizione secondo le norme del diritto canonico, o figure equiparate nel caso di Confessioni Acattoliche.

Chiarita la distinzione tra soggetto tenuto ad attestare e soggetto tenuto ad adempiere in conformità alle attestazioni del primo, **si invitano le Curie Diocesane a notificare prontamente le ordinazioni sacerdotali, le comunicazioni di inizio del ministero in Italia per gli stranieri, nonché a segnalare con la medesima celerità qualsiasi altra variazione/cessazione dell'obbligo contributivo.**

La relativa documentazione dovrà essere trasmessa alla Sede di Terni, che provvederà ad informare l'assicurato dell'insorgenza dell'obbligo contributivo, attiverà la spedizione dei MAV in caso di iscrizione o di riattivazione, e/o adeguerà gli archivi nei casi di cessazione d'obbligo.

In linea con il dettato normativo, l'Istituto Centrale per il Sostentamento dovrà limitarsi a gestire il mero adempimento per i soggetti che hanno titolo al sostentamento. Analogamente alle Curie, dovrà provvedere a segnalare con immediatezza alla Sede di Terni le cessazioni, le riprese e qualsiasi altra notizia che incida sull'adempimento, nonché eventuali variazioni dei dati anagrafici se intervenute.

Recupero delle differenze contributive dovute per i periodi pregressi da ministri di culto nel frattempo pensionati.

Considerato che il contributo relativo al Fondo Clero, è legato all'aumento percentuale che ha dato luogo alla variazione degli importi di pensione degli iscritti, assume carattere definitivo solo a posteriori.

Ne deriva che gli adeguamenti retroattivi sono dovuti anche dai pensionati; il recupero delle differenze in argomento verrà attivato a livello centrale sulla pensione a carico del Fondo.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele

Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1

Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 4 agosto 2016
Adeguamento del contributo individuale dovuto dagli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni
religiose diverse dalla cattolica, relativo all'anno 2015. (16A06291) (GU n.198 del 25-8-2016)

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

VISTA la legge 22 dicembre 1973, n. 903;

VISTO l'art. 20 della citata legge n. 903 del 1973, che estende alle pensioni del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica il sistema di perequazione automatica delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

VISTO, in particolare, il quarto comma del citato articolo, secondo il quale il contributo a carico degli iscritti e' aumentato mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell' economia e delle finanze, con la stessa decorrenza dell'aumento delle pensioni di cui al primo comma, in misura pari all'incremento percentuale che ha dato luogo alle variazioni degli importi delle pensioni medesime;

TENUTO CONTO che, dalla rilevazione elaborata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, comunicata con nota del 25 luglio 2016, la percentuale di aumento medio delle pensioni erogate dal predetto Fondo e', per l'anno 2015, pari allo 0,2%;

VISTO l'art. 1, comma 2, lett. a), della legge 13 novembre 2009, n. 172;

DECRETA:

Il contributo a carico degli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, e' aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 2015, da Euro 1.718,64 a Euro 1.722,08 annui.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 agosto 2016

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Poletti

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione Centrale Pensioni

Roma, 23-02-2017

Messaggio n. 794

OGGETTO: **Presentazione delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti entro il 1° marzo ed il 1° maggio 2017 per i lavoratori che maturano i requisiti agevolati per l'accesso al trattamento pensionistico rispettivamente entro il 31 dicembre 2017 e dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018. Decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232.**

Nel Supplemento Ordinario n. 57 della Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016, è stata pubblicata la legge 11 dicembre 2016, n. 232, avente ad oggetto *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019"*.

Tale legge, all'articolo 1, commi da 206 a 208, reca disposizioni in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, come modificato dalla legge n. 214 del 2011.

In particolare, con effetto dal 1° gennaio 2017, l'articolo 1, comma 206, lettera d), della legge n. 232 del 2016 ha modificato l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 67 del 2011 prevedendo che, ai fini dell'accesso al beneficio in parola, il lavoratore deve trasmettere la relativa domanda e la necessaria documentazione entro il:

- 1° marzo 2017, qualora perfezioni i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2017;
- 1° maggio 2017, qualora perfezioni i prescritti requisiti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018.

Al riguardo si rammenta che, come previsto dal comma 4 del citato articolo 2, la presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio oltre i termini di cui sopra comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato pari a:

a) un mese, per un ritardo della presentazione inferiore o pari ad un mese;
b) due mesi, per un ritardo della presentazione superiore ad un mese ed inferiore a tre mesi;
c) tre mesi per un ritardo della presentazione pari o superiore a tre mesi.

La domanda di certificazione per il riconoscimento del beneficio e la relativa documentazione, devono essere presentate alla competente struttura territoriale dell'Istituto utilizzando la procedura telematica a disposizione dei cittadini o degli enti di patronato, fermo restando la possibilità di utilizzare il modulo AP45 reperibile sul sito internet www.inps.it nella sezione moduli.

Con successiva circolare saranno diramate le istruzioni operative per l'applicazione del decreto legislativo n. 67 del 2011, come modificato dall'articolo 1, commi da 206 a 208, della legge n. 232 del 2016, ai sensi del quale, dal 1° gennaio 2017, gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti per almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa, ovvero, per almeno metà della vita lavorativa complessiva, possono conseguire il trattamento pensionistico anticipato senza dover attendere l'apertura della c.d. finestra mobile dal perfezionamento dei requisiti pensionistici ai quali, in via transitoria, non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita previsti per gli anni dal 2019 al 2025.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direrzione Centrale Ammortizzatori sociali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Direzione centrale Entrate e Recupero crediti

Roma, 24-02-2017

Messaggio n. 828

OGGETTO: **nascite e adozioni/affidamenti avvenuti nell'anno solare 2017 - proroga del congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti di cui all'art.4, comma 24, lettera a) della legge 92/2012.**

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 354, della legge 11 dicembre 2016, n.232 (c.d. legge di bilancio 2017) si rappresenta che **i congedi obbligatori** per i padri lavoratori dipendenti sono stati prorogati anche per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenute nell'anno solare 2017.

Il congedo obbligatorio è pari a due giorni da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita o dall'ingresso in famiglia o in Italia (in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore.

Al citato congedo si applica la disciplina di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013.

Per quanto riguarda le modalità di presentazione della domanda si richiama quanto già precisato nella circolare 40 del 14 marzo 2013; sono tenuti a presentare domanda all'Istituto solamente i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall'INPS, mentre tutti i lavoratori, per i quali le indennità sono anticipate dal datore di lavoro, devono comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo di cui trattasi, senza necessità di presentare domanda all'Istituto.

In questi casi, infatti, i datori di lavoro comunicano all'INPS le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso Uniemens, secondo le disposizioni fornite con messaggio Hermes n.6499 del 18 aprile 2013.

Il **congedo facoltativo** per i padri non è prorogato per l'anno 2017 e pertanto non potrà essere fruito né indennizzato da parte dell'Istituto.

A tal proposito si precisa quindi che non potranno essere presentate domande all'Istituto e, per tutto l'anno solare 2017, non dovranno essere esposte in Uniemens né giornate di assenza con causale MA9 né importi da porre a conguaglio con causale L061.

Per ogni ulteriore approfondimento si rinvia alla citata circolare INPS n.40/2013.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti

Roma, 24-02-2017

Messaggio n. 825

OGGETTO: **Chiarimenti su circolare n. 29 del 7 febbraio 2017**

La circolare n. 29 del 7 febbraio 2017 ha disciplinato l'assenza oraria per inidoneità alla donazione sangue dei lavoratori del settore privato facendo decorrere i nuovi adempimenti dalla competenza gennaio 2017.

Al fine di agevolare i datori di lavoro, tenuto conto dei ridotti tempi tecnici a disposizione delle aziende per l'adeguamento delle procedure conferenti in UniEmens e con l'intento di non creare controlli diversificati in sede di accoglienza dei flussi, con il presente messaggio si dispone che l'obbligatorietà sia rinviata alla competenza marzo 2017.

Si coglie l'occasione per precisare che lo slittamento dell'operatività dei codici non muta la decorrenza delle nuove funzionalità che rimane ancorata a gennaio 2017.

Pertanto, le aziende saranno tenute alla compilazione dei nuovi elementi dal mese di competenza marzo 2017, ferma restando la necessità di adeguare anche le denunce pregresse a partire dalla competenza gennaio 2017.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione centrale Entrate e Recupero crediti

Roma, 24-02-2017

Messaggio n. 824

OGGETTO: **Art. 6 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. Rilevanza della dichiarazione di adesione alla *definizione agevolata* ai fini dell'attestazione della regolarità contributiva di cui al decreto interministeriale 30 gennaio 2015 emanato in attuazione dell'art. 4 del decreto legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014 n. 78.**

L'art. 6 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, disciplina la *definizione agevolata* (cd. rottamazione) dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione (AdR) negli anni compresi tra il 2000 e il 2016.

In particolare, nella prima parte del primo comma dell'art. 6, sono elencate le somme che rientrano nella falcidia della *definizione agevolata* con riferimento ai predetti carichi affidati agli AdR: *"i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46"*.

Nella declinazione della norma, invece, nella seconda parte, alle lettere a) e b), sono elencate le somme che il contribuente è tenuto a versare integralmente ai fini dell'accesso al beneficio della *definizione agevolata*.

La lettera a), a tal fine, fa riferimento alle somme affidate all'AdR a titolo di *"capitale e interessi"* di cui pertanto è imposto il pagamento.

Con riguardo ai carichi di competenza dell'Istituto, nel valutare l'interpretazione della disposizione normativa proposta dagli enti previdenziali, e condivisa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con parere del 16 gennaio 2017, protocollo n. 242, in ordine alla possibilità di escludere dal riferimento alle "*sanzioni*", di cui alla prima parte del primo comma dell'art. 6, le *ulteriori somme aggiuntive* definite dall'art. 116, commi 8 e 9 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, (in ragione della loro funzione di ristoro per il mancato o tardivo pagamento dei contributi o premi previdenziali e assistenziali alle scadenze previste dalla legge in analogia agli "*interessi per ritardata iscrizione a ruolo*" che maturano, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 602/1973, "*sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base alla liquidazione ed al controllo formale della dichiarazione od all'accertamento d'ufficio, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte"),* il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota del 9 febbraio 2017, protocollo n. 1740, ha avuto modo di chiarire che le *ulteriori somme aggiuntive* disciplinate dall'art. 116, comma 8, lett. a) e b), della legge n. 388/2000, sono da ricomprendere tra le somme delle quali è ammessa la non corresponsione ai sensi dell'art. 6, comma 1, del d.l. n. 193/2016.

Diversamente, gli interessi calcolati "*nella misura degli interessi di mora"* ai sensi del comma 9 del medesimo art. 116, dovutidopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili previste alle lettere a) e b) del citato comma 8, rientrano nell'ambito delle somme di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 6, da corrispondere dunque, unitamente ai contributi dovuti, ai fini della *definizione agevolata*.

L'art. 6 del decreto in trattazione, inoltre, ha dettagliatamente cadenzato il procedimento prevedendo la presentazione, entro il 31 marzo 2017, di un'apposita dichiarazione da parte degli interessati con la quale gli stessi manifestano la volontà di avvalersi della *definizione agevolata*.

Il pagamento integrale nella misura prevista dalla lettera a) del citato comma 1, potrà essere anche dilazionato in rate di pari ammontare da versare nel numero massimo di tre nel 2017 e di due nel 2018. Sulle rate decorrono gli interessi dal 1° agosto 2017.

Entro il 31 maggio 2017 l'Agente della Riscossione deve comunicare ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme dovute (integralmente o delle singole rate), la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere gli ordinari termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione.

Infatti, a seguito della presentazione della dichiarazione per la *definizione agevolata* il legislatore ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza con riguardo ai soli crediti per i quali la dichiarazione viene presentata, ed ha disposto, inoltre, che rispetto ai medesimi non possono essere avviate azioni esecutive da parte degli Agenti.

Il procedimento delineato dalla norma prevede, pertanto, che la *definizione agevolata* si perfezioni solo con il versamento delle somme dovute in unica soluzione ovvero con il pagamento della prima rata nelle ipotesi di adempimento in modalità rateale.

La fattispecie in esame, infatti, da una parte lascia indenne la complessiva esposizione debitoria del contribuente, fino all'intervenuto pagamento nella misura e nei termini sopra indicati, e, dall'altra, nel disporre che resti sospesa l'attività esecutiva di cui è esclusivo titolare l'Agente della Riscossione, almeno fino al 31 maggio 2017 - termine entro il quale l'Agente deve concludere il procedimento di definizione della dichiarazione, non ha previsto in capo agli enti impositori alcun ruolo nell'ambito del procedimento descritto.

Tale circostanza ha posto la necessità di valutare gli effetti della presentazione della dichiarazione di adesione alla *definizione agevolata* nelle more della conclusione del

procedimento medesimo, fissata dalla norma entro il 31 maggio 2017, laddove in tale periodo sia proposta una richiesta di verifica della regolarità contributiva.

La disciplina in tema di verifica della regolarità contributiva, come noto, è contenuta nel decreto ministeriale 30 gennaio 2015, con il quale è stata data definitiva attuazione all'art. 4, rubricato «Semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva», del decreto legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, che ha operato un intervento semplificativo in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva.

Per quanto di interesse, il citato decreto 30 gennaio 2015, analogamente alle disposizioni contenute nell'art. 5, comma 2, lett. b), del previgente d.m. 24 ottobre 2007, nel disciplinare i requisiti di regolarità ne consente l'attestazione nelle ipotesi della *"sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative"* -art. 3, comma 2, lett. b).

Tenuto conto che il legislatore, con l'art. 6 del decreto legge n. 193/2016, ha inteso limitare gli effetti sospensivi della dichiarazione per la *definizione agevolata* esclusivamente alla possibilità di procedere esecutivamente per il recupero da parte degli Agenti della Riscossione, si è ritenuto di non rinvenire nella fattispecie gli elementi che consentono di far rientrare tale sospensione nell'alveo di quanto disposto con il predetto art. 3, comma 2, lett. b) del d.m. 30 gennaio 2015.

Peraltro, la presentazione della dichiarazione per accedere al beneficio costituisce una manifestazione di intenti con la quale il contribuente dichiara di volersi avvalere della *definizione agevolata* e come tale non può essere considerata quale atto idoneo a consentire agli Istituti l'attestazione della regolarità contributiva per tutto il periodo intercorrente tra la data di presentazione della stessa e quella in cui, a seguito della comunicazione dell'importo da pagare nella misura stabilita dall'art. 6, comma 1, lett. a) e b), il contribuente sarà in concreto ammesso alla *definizione agevolata*.

Soltanto a quel momento, posto che solo con il corretto adempimento si produrrà l'effetto estintivo del debito, qualora il contribuente vi provveda mediante rateazione, la fattispecie potrà consentire l'attestazione della regolarità sin dal pagamento della prima rata, al pari di quanto previsto per le rateazioni contemplate nella previsione di cui all'art. 3, comma 2, lett. a) del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 che stabilisce che la regolarità sussiste in caso di "*rateizzazioni concesse dall'INPS, dall'INAIL o dalle Casse edili ovvero dagli Agenti della riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti"*.

Con il perfezionamento del procedimento della cd. rottamazione, e quindi con il pagamento delle somme dovute comunicate dall'Agente, il contribuente, accedendo al beneficio di cui all'art. 6, comma 1, potrà ritenere definitivamente concluso, con riguardo alle esposizioni debitorie comprese nelle cartelle di pagamento e, per l'Istituto, anche negli avvisi di addebito oggetto dell'istanza, ogni adempimento nei confronti degli enti impositori.

La ricostruzione sin qui descritta, in considerazione della rilevanza della questione rappresentata ai fini della corretta definizione delle richieste di verifica della regolarità contributiva, è stata sottoposta, in accordo con Inail, con nota del 20 dicembre 2016, alla valutazione della Direzione generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al fine di ottenere i necessari chiarimenti sulla corretta interpretazione della previsione normativa in esame.

Con comunicazione del 13 febbraio 2017, prot. INL_DCVIG.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0000122.09-01-2017, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, nel fornire riscontro, ha confermato di concordare, in condivisione con l'Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la soluzione interpretativa prospettata dagli Istituti previdenziali. In tale ambito è stato specificato infatti che *"non appare possibile attestare la regolarità contributiva di un soggetto giuridico in ragione della mera presentazione della*

dichiarazione di adesione alla definizione agevolata all'Agente della Riscossione in quanto ciò contrasta con quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lett. b), decreto interministeriale 30 gennaio 2015". D'altra parte, sin dal pagamento della prima rata sarà possibile per l'Inps e per l'Inail attestare la regolarità contributiva *"al pari di quanto previsto per le rateazioni menzionate nell'art. 3, comma 2, lett. a) del decreto interministeriale 30 gennaio 2015".*

In ragione di ciò si ritiene ammissibile, in tali casi, considerare avviato un percorso di regolarizzazione del contribuente in ordine alle partite debitorie oggetto della *definizione agevolata* e fino all'eventuale comunicazione da parte dell'Agente del mancato, insufficiente o tardivo versamento di una delle rate previste. Infatti, la norma prevede che il soggetto che non versa le rate stabilite, o adempie in misura inferiore al dovuto ovvero in ritardo, perde i benefici previsti dal decreto legge n. 193/2016 in trattazione (art. 6, comma 4, d.l. n. 193/2016).

Si rammenta infine che, relativamente ai crediti per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto legge in esame, risultava già attivata una rateazione presso gli Agenti della Riscossione, continua ad essere riconosciuta la regolarità contributiva fino a eventuale revoca della dilazione concessa.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione Generale

Roma, 23-02-2017

Messaggio n. 804

Allegati n.1

OGGETTO: **Messaggio Hermes n. 457 del 30 gennaio 2017 – Assegnazione dirigenti.**

Facendo seguito al messaggio Hermes indicato in oggetto, si rende noto che il Direttore generale, con proprie determinazioni adottate in data odierna ha assegnato alle Strutture centrali e territoriali, con decorrenza 1° marzo 2017, i dirigenti indicati in allegato.

Il presente messaggio dovrà essere portato a conoscenza di tutto il personale dirigente, anche se assente dal servizio.

Buon lavoro a tutti.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele

Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1

Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli.

Incarichi di titolarità di Direzioni provinciali

ABRUZZO	DIRIGENTI
Direzione provinciale di Chieti	ROMANO ALESSANDRO
Direzione provinciale de L'Aquila	SALTARELLI VITTORIANA
Direzione provinciale di Pescara	FUMO FEDERICO
Direzione provinciale di Teramo	DE FAZIO DOMENICO

BASILICATA	DIRIGENTI
Direzione provinciale di Matera	VIOLANTE PIERLUIGI
Direzione provinciale di Potenza	CHIMENTI TOMMASO

CALABRIA	DIRIGENTI
Direzione provinciale di Catanzaro	SPAGNOLO ELISA MARIA
Direzione provinciale di Cosenza	SCORTECCI PASQUALE
Direzione provinciale di Crotone	BENVENUTO GIORGIO
Direzione provinciale di Reggio Calabria	MANNA ANGELO MARIA
Direzione provinciale di Vibo Valentia	CONTARTESE RAFFAELLA

CAMPANIA	DIRIGENTI
Direzione provinciale di Avellino	SARNO SANDRA
Direzione provinciale di Benevento	DI DOMENICO PIO
Direzione provinciale di Caserta	MAZZARELLA GIULIANA
Direzione provinciale di Salerno	TOMA CIRO

EMILIA ROMAGNA	DIRIGENTI
Direzione provinciale di Bologna	ZAMBATARO EMANUELA
Direzione provinciale di Ferrara	FORMICHELLA MASSIMO
Direzione provinciale di Forlì-Cesena	BERNACCHI DANIELE
Direzione provinciale di Modena	MANELLA ALDO
Direzione provinciale di Parma	CEFALÙ ROBERTO
Direzione provinciale di Piacenza	ARTESE FRANCO
Direzione provinciale di Ravenna	CASANOVA DANILA
Direzione provinciale di Reggio Emilia	CIMINO FRANCESCO
Direzione provinciale di Rimini	PENNESTRÌ MATTIA VITTORIA

FRIULI VENEZIA GIULIA	DIRIGENTI
Direzione provinciale di Gorizia	BENVENUTO CLAUDIO
Direzione provinciale di Pordenone	BETTO ANNA MARIA
Direzione provinciale di Trieste	RUSSO FRANCO
Direzione provinciale di Udine	FILLA FRANCESCA

LAZIO	DIRIGENTI
Direzione provinciale di Frosinone	SIDDI DANILO
Direzione provinciale di Latina	DE NICTOLIS VINCENZO MARIA
Direzione provinciale di Rieti	CAPPELLERI MARIA
Direzione provinciale di Viterbo	CACCAVALE PASQUALE

LIGURIA	DIRIGENTI
Direzione provinciale di Genova	DELFINO SANTO EUGENIO
Direzione provinciale di Imperia	CARNEVALE MARIA DOMENICA
Direzione provinciale di La Spezia	PAPALIA TERESA
Direzione provinciale di Savona	RICCHETTI ROBERTA

LOMBARDIA	DIRIGENTI
Direzione provinciale di Bergamo	FELICIANI VITTORIO
Direzione provinciale di Brescia	SAVIANO MAURO
Direzione provinciale di Como	CARIELLO ROSARIA
Direzione provinciale di Cremona	NAPOLETANI ROBERTO
Direzione provinciale di Lecco	SIMONETTA ALESSANDRO
Direzione provinciale di Lodi	LICATA PAOLO
Direzione provinciale di Mantova	PETROSINO VINCENZO
Direzione provinciale di Monza-Brianza	DE LUCA FRANCESCO
Direzione provinciale di Pavia	FOZZATI CARLO
Direzione provinciale di Sondrio	D'AMBROSIO ANGELO
Direzione provinciale di Varese	CUCARO SANTISSIMO ALFREDO

MARCHE	DIRIGENTI
Direzione provinciale di Ancona	CURTI ANTONIO
Direzione provinciale di Ascoli Piceno	DOLDO GIUSEPPE
Direzione provinciale di Fermo	RICCIO MARIO
Direzione provinciale di Macerata	LIGNINI LUDOVICA
Direzione provinciale di Pesaro-Urbino	TESTA MASSIMO

MOLISE	DIRIGENTI
Direzione provinciale di Campobasso	BARRESI MAURIZIO
Direzione provinciale di Isernia	PEZZA ANTONIO

PIEMONTE	DIRIGENTI
Direzione provinciale di Alessandria	MICHELI CORRADO
Direzione provinciale di Asti	POGGIOLI ALBERTO
Direzione provinciale di Biella	GRISI EMILIA
Direzione provinciale di Cuneo	COTTURA MICHELE
Direzione provinciale di Novara	CUTUGNO DANIELA
Direzione provinciale di Torino	DI MARCO PIZZONGOLO ANTONIO MARIA
Direzione provinciale di Verbano-Cusio-Ossola	BALZANI TANIA
Direzione provinciale di Vercelli	PRATO FIORENZO

PUGLIA	DIRIGENTI
Direzione provinciale di Bari	LOGUERCIO MONICA
Direzione provinciale di Barletta-Andria-Trani	SARACINO SALVATORE
Direzione provinciale di Brindisi	AMODIO MARCELLO
Direzione provinciale di Foggia	BALZANO ANTONIO
Direzione provinciale di Lecce	LEVARI ROSANNA
Direzione provinciale di Taranto	CRISTIANO GIULIO

SARDEGNA	DIRIGENTI
Direzione provinciale di Cagliari	CAMMARATA IRENE ROSARIA
Direzione provinciale di Nuoro	CORVAGLIA MARGHERITA
Direzione provinciale di Oristano	FLORIS ANTONIO
Direzione provinciale di Sassari	SANNA SALVATORE

SICILIA	DIRIGENTI
Direzione provinciale di Agrigento	FALZONE DOMENICO
Direzione provinciale di Caltanissetta	IACONO ARMANDO ANTONIO
Direzione provinciale di Catania	MINUTOLI GAETANO
Direzione provinciale di Enna	SEGRETO PEPPINO FABIO
Direzione provinciale di Messina	MASTROJENI MARCELLO
Direzione provinciale di Palermo	INNAIMI FABRIZIO
Direzione provinciale di Ragusa	GIUNTA SAVERIO
Direzione provinciale di Siracusa	SCIUTO CARMELO
Direzione provinciale di Trapani	FABRIANO VALERIA BARBARA

TOSCANA	DIRIGENTI
Direzione provinciale di Arezzo	ROSI ALESSIO
Direzione provinciale di Firenze	LEONCINI LORENZO
Direzione provinciale di Grosseto	GIANNI CARLO
Direzione provinciale di Livorno	TERROSI LUCIA
Direzione provinciale di Lucca	CONTINI LUCIANO
Direzione provinciale di Massa-Carrara	BUONSANTO RAFFAELLA
Direzione provinciale di Pisa	GASPARRI ANNA MARIA
Direzione provinciale di Pistoia	FERRARA VITTORIA
Direzione provinciale di Prato	FERRI LUCIA
Direzione provinciale di Siena	PACI EMANUELA

TRENTINO ALTO ADIGE	DIRIGENTI
Direzione provinciale di Bolzano	WARASIN HELMUT
Direzione provinciale di Trento	ZABOTTO STEFANO

UMBRIA	DIRIGENTI
Direzione provinciale di Perugia	MARCHETTI SILVIA COSTANZA
Direzione provinciale di Terni	LO RE STEFANO

VENETO	DIRIGENTI
Direzione provinciale di Belluno	BOND GABRIELLA
Direzione provinciale di Padova	BALLARINI GIULIANA
Direzione provinciale di Rovigo	MIANTE GIULIANA
Direzione provinciale di Treviso	DE SABBATA MARCO
Direzione provinciale di Venezia	FERRARI BENIAMINO
Direzione provinciale di Verona	BUONOMO DARIO
Direzione provinciale di Vicenza	MARTIGNONI GIOVANNI

COORDINAMENTO METROPOLITANO DI NAPOLI	DIRIGENTI
Filiale metropolitana di Napoli	BONANNI FILIPPO
Filiale metropolitana area stabiese - Castellammare di Stabia	BALDI GIOVANNA
Filiale metropolitana nolana - Nola	VAI FURIO

Filiale metropolitana area nord - Camaldoli/Vomero	PELLEGRINO ROSSELLA
Filiale metropolitana area flegrea - Pozzuoli	DITO BENEDETTA

COORDINAMENTO METROPOLITANO DI MILANO	DIRIGENTE
Filiale metropolitana di Milano	FERRETTI TULLIO

COORDINAMENTO METROPOLITANO DI ROMA	DIRIGENTI
Filiale metropolitana di Roma	MASTRAGOSTINO GABRIELE
Filiale metropolitana di Roma Casilino	MAURI MAURIZIO
Filiale metropolitana di Roma Flaminio	DI BERNARDO FRANCESCO CIRO
Filiale metropolitana di Roma Eur	GIOIA MARIA GRAZIA
Filiale metropolitana di Roma Tuscolano	LOSCHIAVO LUCA
Filiale metropolitana di Roma Montesacro	FERA VINCENZO

Aree manageriali delle Direzioni centrali

DIREZIONE CENTRALE SEGRETERIA UNICA TECNICA NORMATIVA
CASSIANO MARIA GIOVANNA
CORSINI GAETANO
D'ANGELO CHIARA LIANA
ESPOSITO FRANCESCA
MACARI CHIARA
RIGANO SIMONA
TEDESCO VINCENZO

DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI ED APPALTI
CIARCIA FABIO
LOMBARDI VALERIA
MANNUCCI IVANO
MARTINI DANIELE
MOSCHETTI SERGIO
PANTELLINI ISOTTA
RUBERTO GIANFRANCO
TRASI MARINA

DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E SERVIZI FISCALI
ALFANI ANDREA
BOTTI MASSIMO
DI CECCA LUCIA
ERRIGO ANTONELLO
PALOMBO ELEONORA
PATRIZI GIANCARLO
TISCIONE ANNA
VISERTI GIUSEPPE

DIREZIONE CENTRALE AMMORTIZZATORI SOCIALI
BIANCO ROBERTO
BOSCARINO RICCARDO
CAPPELLO FABIO
CICERO ADRIANA
FRANZESE CARMELIANA
PERUGINI FRANCESCA
PIOLI ISABELLA
SANTACATERINA RITA

DIREZIONE CENTRALE AUDIT, TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE
ARTEMI MANUELA
CIMINI ROSSANA
FILANTI KATIA
MASTROLUCA ALESSANDRA
NUMERICO VELIANNA
TERRACCIANO ROCCO
ZINI ALESSANDRA

ZOCCA NICOLETTA

DIREZIONE CENTRALE ENTRATE E RECUPERO CREDITI
COTRONEA LUCILLA
D'ALESSANDRIS MARCO
DE NIGRIS NUNZIATINA
DI PALMA MARIA
LILLA ANTONELLO
MANZO GIUSEPPINA
MATTERA MARTA
MONTALDI FERDINANDO
PALERMO GENEROSO
PULCINI ALESSANDRO
SILVESTRIS DANIELA
SILVESTRO SABRINA
TRAVERSA DONATELLA

DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI
BOGLIACCINO AMEDEO
CARINI CLAUDIO
CASCONE STEFANO
CECCARELLI GUIDO
CILLA MARIO
CUCCINIELLO ANTONIO
D'ANGELO MASSIMILIANO
DE ZOTTI FIORELLA
DEL MONDO GIOVANNA
D'URZO PAOLA MARIA
FERRARO GASPARE
FERRI FERRETTI STEFANO
GIANNUZZI ROBERTO
MARIANI PAOLO
MUSCILLO GIUSEPPE
NIGLIO SANTINA
OLIVA ANNA
PICCARRETA RAFFAELLA
PIEROSARA ERCOLE
PIRONE SILVIO
RAISS GIANLUIGI
RINALDI LORENZO
RIZZO VALERIO
STRACUZZI ALBERTO

DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO ED ARCHIVI
DI LEO STEFANO
FORNARI ANGHINETTI MASSIMILIANO
RICCI FRANCESCO
VECCHIO GIUSEPPINA

DIREZIONE CENTRALE PENSIONI
BONAVOLONTÀ VALERIA
CARAVAGGIO MARIA

CECCARINI GRAZIELLA
CIOFFI AMOROSINA
COLITTI MASSIMO
ESPOSITO MARIA ROSARIA
LA MONICA VITO
PONTICELLI SALVATORE
RUSSO DANIELE
SANTORO RAFFAELLA
VARANO EDOARDO

DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE
CIOTTI CARLA
CIRIACO VINCENZO
LUCIANI ALESSANDRO
MURACA MASSIMO
SIGNORE DANIELA

DIREZIONE CENTRALE RELAZIONI ESTERNE
FIORE VIRGINIA
PALOMBELLA GIULIA
SARNARI PIERPAOLO

DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE
AQUINO LEONARDO
DE PAOLIS SILVIA
D'IORIO DOMENICO
ESPOSITO PATRIZIA
FALZONE ALDO
FUSCO ETTORE
PADULA MARILÙ
PALMIERI BARBARA
PICCOLO AGNESE
PISTILLI SABINA CLARA
RISO MARIA ROSA
TERESI INGRID
VERDICCHIO GENEA
ZICCARELLI ANTONIO
PICCIONI MARIO - STAFF

DIREZIONE CENTRALE SOSTEGNO ALLA NON AUTOSUFFICIENZA, INVALIDITA' CIVILE E ALTRE PRESTAZIONI
CORONA GIANMICHELE
GUIDA MARIA SABRINA
LUPOLI MARCELLO
MAGAZÙ ANGELA
MORGANI CESIDIO
NICOLETTI NICOLETTA
SALINARO EDMONDO

DIREZIONE CENTRALE STUDI E RICERCHE
RUSSO MARIO

Uffici di supporto

SEGRETERIA TECNICA DEL COLLEGIO DEI SINDACI
FEDELE FRANCESCA
ZUCCALÀ GIAMMARIO

SEGRETERIA TECNICA DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA
PATERNESI FERDINANDO
VALENTI FILIPPO

SEGRETERIA TECNICA DEL MAGISTRATO DELLA CORTE DEI CONTI
LUONGO MARIANNA

Uffici centrali

UFFICIO INCARICHI E FUNZIONI SPECIALI - D.I. 18/4/1981
CAMILLERI LAURA

UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E DELLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA
FUCILITTI ANGELA GLORIA
SANTOPINTO MARIA PAOLA

STRUTTURA TECNICA PERMANENTE PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI SUPPORTO ALL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
QUAGLIA SIMONETTA

INCARICHI DIRIGENZIALI PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI GESTIONALI CON CARATTERISTICHE DI TRASVERSALITA'
AVALLONE CIRO
PALADINO LUCIO

Aree manageriali delle Strutture al servizio del territorio

DIREZIONE SERVIZI AGLI UTENTI
DE MARE CARMELA
DI PAOLA RITA
FERRANTE TIZIANO
MAZZACURATI ENRICO
MEI UGO
MINERVA NUNZIA
RIMMAUDO ALESSIA
ZOLI BARBARA

DIREZIONE REGIONALE ABRUZZO
CAMPEA PAOLO
CARBONE ROSALBA
CELEGHINI LICIA
D'ELICIO DI CHIO SAVINO
DI NATALE ROBERTO
FERRIGNO GIUSEPPE
PISANO CARLO VINCENZO

DIREZIONE REGIONALE BASILICATA
LATELA VITO ANTONIO
MAZZEO GERALDINA
MIGLIO TIZIANA

DIREZIONE REGIONALE CALABRIA
ARLACCHI MAURIZIO
CAPPELLO NATALINA
CARDAMONE ANTONELLA
GAGLIOTI GIUSEPPE
INFANTE ALESSANDRA
MALASPINA GIUSEPPINA
SARACINO RAFFAELLA
SCULCO LUIGI

DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA
CICATELLI ALBERTO
D'AURIA EMMA
IANIA CARMEN
LUPO MARIANNA
MASSA D'ELIA DELIA
PELUSO SALVATORE
PETRONE CLELIA
PICCA ORLANDO
SERRA LUIGI
VETROMILE FRANCESCO
ZACCARIA GABRIELLA

DIREZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA
ABBATTISTA COSIMO
CIAVATTONE LEONARDO GIOVANNI
D'ANGELO ANNALISA
DE FALCO SALVATORE
DE ROSA SIMONA
DE SIMONE ROSA
DEL CARLO BARBARA
OLIMPIERI PAOLO
SCOGNAMIGLIO MARCO
SORRESSA NICOLA
SPERANZONI STEFANO
ZANOTTI ALESSANDRA
ZATELLI ELENA

DIREZIONE REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA
BRUNELLO GUIDO LUCA
CROCE ALESSIA
GREGORIS FABRIZIO
LEMME MARIA RITA
NOBILE MARA
RIGOTTI STEFANO
RIZZO ANTONINO GIUSEPPE
SCENDRATE RENZA

DIREZIONE REGIONALE LAZIO
CAGNOLI FRANCESCA ROMANA
DE VITA PAOLA
GERMANÒ GRAZIA
GIANNETTI ANTONIO
MARINELLI PELLEGRINO
MIRRA LUCIANO
PIACENTE DOMENICO
RIVIELLO CARLO

DIREZIONE REGIONALE LIGURIA
CARDILLO RITA
CIFERRI VALERIA
FIORE SERGIO
GRILLOTTI DONATELLA
PIRONE TULLIO
RISTUCCIA BERNARDO
SCOLA STEFANIA

DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA
BASERGA SILVANA
CANDALINO FULVIO
CASILE ALESSANDRO
MESCHINI GIACOMO
PANTANO TERESA
SALA PEUP GIAMPIERO
SEGUINO CARMINE
STIGLIANI GERARDO

ZUCCOLO EUROSIA

DIREZIONE REGIONALE MARCHE
CATINI SIMONE
CIANI SETTIMIO
MANCINI MARCO
ORRÙ GIAMPIERO
PETRELLI MAURIZIO
STEFANCICH SERGIO
TITTARELLI ROBERTA

DIREZIONE REGIONALE MOLISE
GIORGILLI FABRIZIO
REALE ROBERTO
ZEPPA GIUNIO

DIREZIONE REGIONALE PIEMONTE
BENENTE LAURA
BERTONE MAURA
CANEVAROLO GIUSEPPE
CORDARO SANTO
GRIMALDI EDUARDO
GUARNA CLEO
RAGONE ANTONIETTA
RICCA CARLA
SORDELLO ELDA
TEGHILLO GABRIELLA

DIREZIONE REGIONALE PUGLIA
APRILE GIUSEPPE LUIGI
CAMPOSEO ANNA LISA
GARRISI GIUSEPPE
GRENZI ALDO
MISCIOSCIA FRANCESCO
MONOPOLI FRANCO
NARDONE MANUELITO
PESCE NICOLA
PIGNATELLI ROBERTO
RIZZO ANTONIO

DIREZIONE REGIONALE SARDEGNA
BASSI SIMONA
BERNARDINI ALESSIA
DEL GATTO GIUSEPPINA ALESSANDRA
MELE PIERPAOLO
PODDA MAURA
PORCU PATRIZIA
RUFFI GIADA
VARSI MARIA BONARIA

DIREZIONE REGIONALE SICILIA
AMARI AMALIA
AMATO GIUSEPPE
BASIRICÒ ORAZIO FABIO
CARUSO FRANCO
DI STEFANO SALVATORE

FLOCCARI VINCENZO
MARCELLINO GIACOMO SEBASTIANO
PIRO GERLANDO
PISCOPO EMILIO
TEDESCHI GIANFRANCESCO

DIREZIONE REGIONALE TOSCANA
ALONGI ROSETTA FIORELLA
BIANCHI ALBERTO
BOLZAN GIULIANO
DE NAPOLI GIUSEPPINA
IZZO MARIO
MAFFEI CARLA
NICCOLINI GIANNI
SAMPUGNARO ILARIA
SAPONARA FABIO
SERRELLI SANDRA TERESA
VALENTI ANGELA
VENERDINI GABRIELE

DIRETTORE REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE
ZANOTELLI MARCO
DIREZIONE REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE
BOHUNY ANDREA MARIO
FLORIDDIA CLAUDIO
MERANER VERONIKA

DIREZIONE REGIONALE UMBRIA
CARDAIOLI VERA
CUCCAGNA ROBERTA
GAGLIARDI LUIGINA

DIRETTORE REGIONALE VALLE D'AOSTA
AVENOSO FRANCESCO
DIREZIONE REGIONALE VALLE D'AOSTA
SANTOCONO RUSSO DOMENICO

DIREZIONE REGIONALE VENETO
BUSSON MARIA PAOLA
CARONE ROBERTA
DE CET MARIANO
L'ARCO ANTONIO
LEOPARDI SALVATORE
NUMA GRAZIANO
ORLANDO GIOVANNA MARIA
PECE RAFFAELE
PIRAZZOLI LAURA
SERVILE SUSANNA
ZERBINATO MARTA

DIREZIONE DI COORDINAMENTO METROPOLITANO DI MILANO
CIAVATTA MARCO

COSI CAMILLA
DOTTO ALBERTO GIUSEPPE MARIA
GHIDELLI MARIA CONSIGLIA
GRASSO GIUSEPPE
LAGO MARIA
PAGANO FILIPPO
PARISI RAFFAELLA
VENEZIA ANTONIO

DIREZIONE DI COORDINAMENTO METROPOLITANO DI NAPOLI
BARISCIANO RAFFAELE
DEL BASSO MAURIZIO
DI FRONZO PIETRO
MADDALUNA GIUSEPPE
MARCHETTI LUCA
MONGIARDO CATERINA
ROMEO VITTORIA
SANTOPIETRO ANGELA

DIREZIONE DI COORDINAMENTO METROPOLITANO DI ROMA
ANGELI CLAUDIO
FERRANTE SIMONA
GRISCI ROBERTO
GUGLIELMINO CARLA
MAZZEO ANTONELLA
NAPOLI MARGHERITA LINA
NOLLETTI CINZIA
PACE CATIA
PATRUNO FEDERICO
PETRUCCINI SIMONETTA
PISTOLA MARIA
QUARANTA FRANCESCO
RESTA ANTONIETTA
ROCA MAURIZIO
SANSONE VALENTINA